Regione Umbria
Giunta Regionale

PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 136 DEL D.Lgs. 42/2004 PER:

"ALTOPIANO TUFACEO DELL'ALFINA E AREE LIMITROFE"

MINISTERO DELLA CULTURA



TAV. 13 - PRESCRIZIONI D'USO

ai sensi dell'art. 138, comma 1, del D.Lgs. 42/2004

DIREZIONE GOVERNO DEL TERRITORIO - Servizio Urbanistica, edilizia, politiche della casa, paesaggio e rigenerazione urbana - Sezione Pianificazione paesaggistica e tutela dei beni paesaggistici

MINISTERO DELLA CULTURA - DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO -Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Umbria

INDICE

Prescrizioni d'uso comuni ..... pag. 1

Tipologia paesaggistica n. 1 "Aree naturali silvo-pastorali"..... pag. 7

Tipologia paesaggistica n. 3 "Aree rurali a trama minuta" ..... pag. 16

Tipologia paesaggistica n. 4 "Aree rurali a trama estesa"..... pag. 27

Tipologia paesaggistica n. 5 "Centro storico e insediato consolidato adiacente"..... pag. 38

Tipologia paesaggistica n. 6 "Aree di insediato periurbano"..... pag. 46

Tipologia paesaggistica n. 7 "Aree di insediato recente"..... pag. 54

PRESCRIZIONI D'USO DEI BENI PAESAGGISTICI
art. 136 D.Lgs. 42/2004

PRESCRIZIONI D'USO COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE PAESAGGISTICHE

INTERVISIBILITÀ

1. Ai fini del mantenimento dell'intervisibilità e delle relazioni storiche e simboliche tra le emergenze storiche e paesaggistiche e il contesto (e viceversa) a scala ravvicinata, intermedia e vasta, nonché della conservazione dei valori riconosciuti all'Altopiano dell'Alfina quale sistema paesaggistico unitario, si prescrive che, negli interventi di trasformazione:
   - si definisca "*l'area di intervisibilità*" in base alle caratteristiche del luogo, alla morfologia del terreno, alla presenza di schermature sia di natura vegetale sia architettonica, all'effettiva accessibilità dei luoghi e dei percorsi panoramici da parte delle popolazioni, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 (*Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3 del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*), estendendo l'analisi alle visuali ravvicinate, intermedie e di lunga distanza e alla percezione dinamica dell'intervento lungo i principali percorsi di attraversamento e fruizione del territorio. La configurazione prevalentemente pianeggiante o lievemente ondulata dell'Alfina determina infatti visuali aperte, ampie e mutevoli durante il movimento: l'individuazione di punti di vista esclusivamente statici non sarebbe dunque sufficiente a rappresentare la reale incidenza percettiva delle trasformazioni previste. Gli strumenti privilegiati per la definizione e la restituzione grafica dell'intervisibilità sono il sopralluogo e il rilievo fotografico integrati, in relazione alla natura e alla rilevanza della trasformazione, da cartografie dell'intervisibilità, sezioni territoriali, simulazioni e fotoinserimenti riferiti alle diverse distanze e condizioni stagionali, che permettano di cogliere l'estensione, la distribuzione e la visione-percezione da punti visuali statici e dinamici. Tale "area di intervisibilità" è da definire in riferimento alla porzione di territorio i cui caratteri paesaggistici distintivi sono direttamente coinvolti nella trasformazione, indotta dalla realizzazione dell'opera, delle preesistenti relazioni visive. Relativamente al contesto così definito, dovranno essere individuati i vincoli paesaggistici esistenti ed altri eventuali elementi paesaggistici qualificanti nonché i coni visuali rappresentativi dei potenziali impatti del progetto nel raggio di almeno km. 2.
   - all'interno della suddetta "area di intervisibilità" si individuino, in appositi elaborati progettuali, i luoghi di normale accessibilità, i punti e i percorsi panoramici, i luoghi di normale frequentazione e di sosta quali parchi, piazze, nonché la viabilità storica e rurale, i sentieri e gli itinerari di fruizione dai quali siano percepibili il pianoro, il mosaico agrario e le sue componenti identitarie dando conto, con opportune foto-simulazioni, dell'impatto prodotto dalla trasformazione;
   - **si documenti e valuti sempre l'intervisibilità relativa a emergenze storiche e paesaggistiche** (come rappresentate nella tavole allegate al decreto di vincolo dell'Altopiano dell'Alfina e aree limitrofe) **in rapporto ai luoghi, ai punti e ai percorsi di cui al punto precedente, considerando anche le relazioni visive con e tra casali storici, nuclei insediativi, viabilità e sentieri storici, filari, alberature camporili, rete idrografica, aree boscate e morfologia del contesto.** Il valore dell'Alfina non risiede infatti soltanto nelle singole emergenze, ma nelle relazioni storiche e percettive tra le diverse componenti del paesaggio;
   - si valuti l'incidenza paesaggistica correlata alla scala, alla configurazione, all'estensione territoriale, alla distribuzione e all'eventuale reiterazione degli elementi introdotti rispetto alla struttura e alla capacità percettiva del paesaggio interessato, con riferimento anche ad un possibile effetto cumulo. A tale fine, sarà necessario considerare gli effetti derivanti dall'intervento in relazione a trasformazioni attuate, assentite o *in itinere*, qualora nel loro insieme possano incidere sull'unitarietà percettiva del paesaggio, sulla continuità delle visuali o sulla leggibilità del mosaico agrario storico. Più in generale l'intervento dovrà essere verificato in rapporto anche alle trasformazioni antropiche visibili ed alle trasformazioni prevedibili e conoscibili in base agli strumenti di pianificazione, agli atti di programmazione, ai procedimenti autorizzativi pubblicamente accessibili e agli altri elementi utili alla ricostruzione del quadro

territoriale di riferimento, rappresentandone gli effetti complessivi mediante sopralluoghi, rilievi fotografici, cartografie dell'intervisibilità, sezioni territoriali, simulazioni e fotoinserimenti, commisurati alla natura e alla rilevanza della trasformazione, al fine di verificare l'incidenza sull'unitarietà percettiva del paesaggio, sulla continuità delle visuali, sulla leggibilità del mosaico agrario storico e sui processi di progressiva infrastrutturazione del territorio.

- sono vietati gli interventi di trasformazione che provochino l'occlusione o la perdita di qualità all'interno dei coni visivi individuati, la frammentazione ovvero la compromissione della continuità percettiva del pianoro e della leggibilità delle relazioni storiche tra le sue componenti paesaggistiche;

2. Al fine del mantenimento dell'intervisibilità ed in relazione alle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, alle curve di livello e al ruolo svolto nella percezione unitaria dell'Altopiano e nella definizione dei suoi margini visuali, la progettazione degli interventi di trasformazione del territorio e le relative valutazioni dovranno assumere a riferimento le viabilità panoramiche presenti sul territorio e i coni visuali principali e secondari di cui alla tav 5 , di seguito elencati:

CONI VISUALI PRINCIPALI INTERREGIONALI

N°	Punta di vista da	Verso
001	Poggio del Torrione	Lago di Bolsena
002	Strada comunale della Torraccia	Castello di Torre Alfina
003	Sfarina	Castello di Torre Alfina
007	Strada comunale per Acquapendente	Castello Torre Alfina
008	Strada Castel Giorgio Castel Viscardo	Castello di Torre Alfina, Monte Cetona
014	Strada interna area Aeroporto	Castello Torre Alfina, Monte Amiata, Monte Cetona

CONI VISUALI PRINCIPALI

N°	Punta di vista da	Verso
004	Poggio Torrione	Altopiano Alfina
012	Benano	Orvieto. alta Valle del Romealla
013	Viceno	Benano. alta Valle del Romealla
019	San Quirico	Sugano,Orvieto, Valle del Paglia
021	Sugano	Orvieto, Valle del Paglia
023_1	Rocca Ripesena	Orvieto - Valle del Paglia
023_2	Rocca Ripesena	Spavento
023_3	Rocca Ripesena	San Quirico, Sugano
024	Orvieto	Rocca Ripesena, Fronte tufaceo, Benano, Sugano
024_1	Orvieto	Fronte tufaceo, Rocca Ripesena, Sugano,S.Quirico,
025	L'Oppione	Fronte tufaceo, Benano
025_1	L'Oppione	Fronte tufaceo, Rocca Ripesena
028	Strada Citerno Benano	Castello Torre Alfina, Monte Amiata

CONI VISUALI SECONDARI

N°	Punta di vista da	Verso
005	Podere Montiolino	Montiolo e zone a nord
006	Casoncino	Casone
009	Casetta	Fontana Selvetta
010	Palombaiola	Podere Foracchiole
011	Caumunio	La Melazzetta
015	Lauscello	Poggi Area sommitale tavolato
016	Statale Umbro Casentinese	Valle del fosso Cascio
016_1	Statale Umbro Casentinese	Valle del fosso Biagio
017	Buon Respiro	Valle Fosso Cascio
018	Madonna del Poggio	Torre San Severo
020	San Quirico	Coltivi Altopiano centrale
022	Sugano	San Quirico
026	strada Citerno Benano	Altopiano Aeroporto
027	Strada Lapone	Altopiano aeroporto

3. Sono in generale consentiti:
   - l'attività agricola silvo-pastorale;
   - la conservazione delle aree boscate e delle specie autoctone;
   - l'attuazione di progetti di recupero e salvaguardia ambientale;
   - la manutenzione delle sedi stradali;
   - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d), f) della L.R. 1/2015, in conformità alle norme di principio di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), f), del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) nonché l'ampliamento nei limiti previsti dalle singole schede delle tipologie paesaggistiche. In ogni caso, i volumi in ampliamento dovranno avere rispetto agli edifici esistenti posizioni meno esposte e meno interferenti con i coni visivi, da valutarsi sulla base di una specifica analisi di intervisibilità, morfologica e vegetazionale.

   Fermo restando quanto sopra in merito alla tutela delle visuali, è consentito l'ampliamento di opere e di infrastrutture pubbliche (cimiteri, scuole, ecc.), previa verifica della loro compatibilità paesaggistica e la dimostrazione dell'assenza di alternative localizzative meno incidenti sui valori tutelati.
4. Sono tutelate le alberature, i filari e gli elementi principali del paesaggio agrario e storico, curando il mantenimento o inserimento delle specie arboree autoctone. Il PRG verifica le interferenze delle previsioni vigenti con i contenuti di cui sopra, definisce eventuali adeguamenti, revisioni e mitigazioni.

TRASFORMAZIONI URBANISTICHE, EDILIZIE E INFRASTRUTTURALI

1. Per gli edifici esistenti è prescrittiva l'applicazione delle disposizioni della DGR n. 420/2007 e ss.mm.ii. (Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente).
2. I nuovi edifici e gli ampliamenti ammissibili nello spazio rurale dovranno tradursi in volumi caratterizzati da qualità architettonica, sobri ed essenziali, che si pongano in continuità tipologica e materico-cromatica con gli edifici rurali tradizionali umbri (per forme, dimensioni, orientamento, elementi distintivi, nonché per materiali, finiture e cromie), assumendo a riferimento i fabbricati rurali presenti all'intorno, e ricorrendo ad un linguaggio contemporaneo, al fine di evitare la creazione di architetture pseudo-rurali, che comunque risulti in armonia con le caratteristiche paesaggistiche del contesto. La localizzazione dei nuovi edifici dovrà essere definita privilegiando la continuità con i nuclei e i complessi edilizi esistenti, evitando la dispersione insediativa, la frammentazione degli spazi agricoli, l'interferenza con le visuali aperte e l'alterazione delle relazioni tra casali, viabilità storica, filari, corsi d'acqua e margini boscati.
3. Gli interventi ammissibili per gli edifici esistenti nello spazio rurale sono esclusivamente quelli indicati all'art. 91 della L.R. 1/2015, con le limitazioni relative agli ampliamenti (per gli edifici adibiti a residenza) e alla ricostruzione in sito diverso (per gli edifici non adibiti a residenza), indicate in ciascuna scheda riferita alle singole tipologie paesaggistiche.
4. La realizzazione di ripostigli e manufatti chiusi per il ricovero di animali domestici e di compagnia di cui all'art. 21, comma 4, lett.b), del RR n. 2/2015 è consentita nella misura massima di SUC di 15 mq.
5. Per gli ampliamenti degli edifici esistenti deve essere assicurato un miglioramento della qualità paesaggistica dell'intero fabbricato e delle aree di pertinenza, procedendo alla rimozione o riduzione degli elementi incongrui, al riordino delle superfici esterne e delle dotazioni accessorie e ad una ricomposizione coerente dei volumi. Le opere di mitigazione non potranno intendersi come misure a cui ricorrere per compensare un ampliamento paesaggisticamente non compatibile per dimensione, localizzazione e configurazione.
6. Dovrà essere privilegiato, in luogo della realizzazione di nuove viabilità, l'utilizzo di quella esistente, conservandone nella misura maggiore possibile dimensioni, andamento e pavimentazioni. Dovranno inoltre essere limitati gli interventi di sbancamento e rilevato, che dovranno comunque rispettare la morfologia naturale del terreno evitandone la riconfigurazione mediante introduzione di terrazzamenti, muri, rilevati o scarpate estranei all'assetto del contesto paesaggistico.
7. Per le opere e gli impianti territorialmente estesi o costituiti da elementi seriali o ripetitivi, la valutazione deve considerare la scala della trasformazione, la continuità delle superfici interessate, l'incidenza sul mosaico agrario, la percezione dinamica e di media e lunga distanza, le opere accessorie e di connessione e gli effetti cumulativi con trasformazioni attuate, autorizzate o previste;
8. Al fine di limitare l'inquinamento luminoso, l'installazione di impianti d'illuminazione pubblica e privata, comunque adeguatamente motivata e progettata calibrando numero, distribuzione e tipologia di corpi illuminanti alle reali necessità di visione serale/notturna, dovrà ricorrere all'utilizzo di apparecchi che non proiettino il flusso luminoso verso l'emisfero superiore secondo quanto previsto dal regolamento regionale 5 aprile 2007, n. 2 (Regolamento di attuazione della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 20 «Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico»).

COPERTURA VEGETAZIONALE

1. L'abbattimento di alberi tutelati di cui all'elenco Allegato U al Regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28) e l'estirpazione delle specie arbustive ed erbacee di cui all'Allegato V al medesimo Regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7, sono ammessi per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità, (art. 13, comma 1, 2 e 4 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 "Testo unico regionale per le foreste"), per evitare il danneggiamento di opere esistenti

o per accertata compromissione dello stato vegetativo, prevedendo comunque sempre, tranne nei casi in cui ne sia dimostrata l'impossibilità, l'obbligo di reimpianto, anche in aree limitrofe. Il reimpianto, con garanzia di attecchimento, dovrà essere effettuato in posizione e con modalità idonee a ricostituire la funzione paesaggistica, ecologica e percettiva dell'esemplare o del sistema vegetazionale rimosso, ritenendosi la mera compensazione numerica non sufficiente qualora non siano ripristinate le relazioni con la maglia agraria, la viabilità, i corsi d'acqua e le visuali interessate.

2. Attorno alle formazioni vegetazionali esistenti non rientranti nella definizione di "bosco", quali ad esempio filari, vegetazione ripariale, boschetti di dimensioni limitate, grandi alberature isolate, in quanto beni naturali che comunque concorrono alla qualificazione paesaggistica del mosaico agrario dell'Altopiano, è prescritta una fascia di rispetto di almeno 20 metri entro la quale non sono consentiti interventi di trasformazione.
3. Gli interventi di sistemazione a verde previsti negli interventi di trasformazione non dovranno interferire con le visuali panoramiche e con i beni culturali e dovranno essere coerenti con la struttura vegetazionale storicamente consolidata, evitando impianti estranei per specie, densità, forma o disposizione, nonché schermature continue suscettibili di incidere sui caratteri visuali aperti del paesaggio o predisposte per celare alla vista opere paesaggisticamente non compatibili.
4. Tutti gli interventi nelle aree boscate sono assoggettati alle procedure previste dalla L.R. 28/2001 e dal R.R. 7/2002.

RIMODELLAZIONE, DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE

1. Gli interventi di somma urgenza e quelli strettamente necessari alla tutela della pubblica incolumità e alla difesa del suolo sono in deroga alle prescrizioni delle singole tipologie limitatamente alle opere indifferibili e indispensabili alla rimozione del pericolo, fermo restando l'obbligo di adottare le soluzioni aventi la minore incidenza paesaggistica e di procedere, una volta cessata l'emergenza, al ripristino o alla riqualificazione paesaggistica dei luoghi.
2. È vietata l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti, fatto salvo quanto già autorizzato relativamente alla coltivazione di cava; sulle cave esistenti sono consentite opere di rinaturalizzazione e riambientazione paesaggistica e ambientale, con uso di specie vegetali autoctone, una rimodellazione secondo la morfologia del contesto territoriale interessato preesistente alla apertura della cava, ripristinando anche il preesistente uso del suolo. Ai soli fini della rinaturalizzazione e riambientazione sono consentiti interventi di rimodellazione del suolo anche oltre l'area oggetto di escavazione, per quanto strettamente necessario, rimanendo comunque all'interno del perimetro di accertamento di cava.

PRESCRIZIONI D'USO DEI BENI PAESAGGISTICI
art. 136 D.Lgs. 42/2004

Disciplina d'uso della Tipologia paesaggistica n°1

AREE NATURALI E SILVO-PASTORALI

TIPOLOGIA PAESAGGISTICA n. 1 - AREE NATURALI e SILVO-PASTORALI

DEFINIZIONE:
Espressione del polimorfismo del paesaggio umbro che si contraddistingue per l'eterogeneità, biodiversità e multifunzionalità, la tipologia paesaggistica in questione comprende prevalentemente:

- aree boscate e relative fasce di transizione, formazioni vegetazionali lineari, a gruppo e grandi alberature isolate;
- risorse fisico-naturalistiche morfologiche vegetazionali quali laghi, territori contermini ai laghi e sponde dei fiumi, corsi d'acqua con aree golenali, zone umide; all'interno della tipologia possono essere ricomprese sono comprese case e nuclei sparsi;
- eventuali boschi di particolare valore storico e simbolico;
- pascoli naturali, brani di bosco e relative fasce di transizione, seminativi;

In particolare, nell'area dell'Altopiano dell'Alfina e aree limitrofe, tale tipologia si connota per le seguenti peculiarità:

- zona a nord, corrispondente al fronte tufaceo dell'Altopiano tufaceo da Viceno fino a Rocca Ripesena e all'alta valle del torrente Romealla; di particolare interesse in questo contesto la presenza di un sottobosco caratterizzato da un substrato roccioso formato da grandi massi vulcanici;
- un esteso sistema, con forma areale allungata, nell'area sommitale dell'Altopiano, in corrispondenza della fascia boscata dei Poggi posti sul confine sud -ovest con la Regione Lazio, delle estese superfici presso la Macchia di Monte Tonico e le sue propaggini areali e lineari verso sud-est;
- una distribuzione a mosaico, alternato a coltivi a trama minuta, sui versanti nord-ovest, nord ed est del promontorio di Torre San Severo;
- una presenza residuale, nelle aree centrali dell'Altopiano, dove la tipologia assume la forma di lembi di bosco lungo i corsi d'acqua con andamento sudovest - nordest o di boschetti planiziari isolati che talvolta digradano in formazioni arboree a gruppi, a filari o di grandi alberi isolati.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Tavola n. 7 allegata al provvedimento di vincolo

Oltre alla presente disciplina si applica anche quella contenuta nel documento "Prescrizioni d'uso comuni a tutte le tipologie"

OBIETTIVI CON VALORE DI INDIRIZZO	DIRETTIVE	PRESCRIZIONI
	COPERTURA VEGETAZIONALE	
Mantenimento prioritario degli habitat ad elevato valore di naturalità e biodiversità con particolare riferimento a quelli a cui è riconosciuto il ruolo ecologico e paesaggistico, come le esistenti aree boscate a bassa e media densità, che devono essere salvaguardati a vantaggio della diversità paesaggistica dell'Altopiano dell'Alfina e delle aree	Le azioni di intervento finalizzate a favorire il mantenimento e consolidamento delle aree boscate a bassa e media densità presenti sono le seguenti: • incentivare gli interventi a favore del mantenimento degli habitat correlati e dei livelli di biodiversità naturale; • promuovere interventi volti all'innalzamento dei	Gli **interventi sulla copertura vegetazionale** non devono comportare l'alterazione degli habitat forestali con valore di biodiversità e naturalità. È vietata l'alterazione e la cancellazione delle delimitazioni e segni quali: vegetazione arborea in formazioni lineare, lungo le strade o ciglioni,

limitrofe.	livelli di naturalità incentrati soprattutto sul miglioramento della funzionalità ecologica delle superfici boscate presenti; • favorire la preservazione della biodiversità, attraverso il contenimento dell' espansione delle coltivazioni agricole, in particolare nei contesti in cui l'alternanza di terreni coltivati, superfici boscate e formazione vegetazionali lineari, a gruppo o alberature isolate assume una connotazione rappresentativa dei luoghi; • rilevare, tutelare, valorizzare le peculiari relazioni visivo - percettive tra aree naturali i manufatti storici, belvedere e coni visuali, con riferimento ad esempio alle relazioni tra i nuclei di Benano e Viceno e l'alta valle del fosso Romealla, e tra il Castello di Montiolo e le formazioni boschive circostanti. Le azioni di intervento finalizzate a incentivare la multifunzionalità forestale come presidio idrogeologico del territorio sono le seguenti: • favorire il mantenimento dell'utilizzazione a ceduo delle aree boscate, in particolare nelle aree in cui questa forma di gestione del bosco contribuisce alla stabilità idrogeologica dei versanti; • favorire le iniziative volte al ripristino e alla manutenzione delle superfici boscate mediante regimazione delle acque meteoriche, manutenzione dei popolamenti forestali, ripulitura delle vie di servizio.	torrenti, fossi, canali, fontanili, sorgenti, boschetti o grandi alberi isolati e altri elementi naturali (quali ad esempio il sottobosco con blocchi rocciosi vulcanici emergenti presente sul fronte tufaceo dell'alta valle del Romealla). Come previsto nelle prescrizioni comuni per le varie tipologie paesaggistiche, ma in modo particolare nella presente tipologia paesaggistica, conservazione delle formazioni vegetazionali non rientranti nella definizione di "bosco" (quali ad esempio filari, vegetazione ripariale, boschetti di dimensioni limitate, grandi alberature isolate), in quanto beni naturali che comunque concorrono alla qualificazione paesaggistica del mosaico agrario dell'Altopiano; per tali formazioni è inoltre prescritta una fascia di rispetto di almeno 20 metri entro la quale non sono consentiti interventi di trasformazione. <u>Per le formazioni vegetazionali esistenti sono ammessi esclusivamente:</u> - interventi di taglio manutentivo e potatura ordinaria per le siepi arbustive (Rif. art. 56 del RR. n. 7/2002); - eliminazione delle specie invasive (non oggetto delle disposizioni di cui al Capo II della L.R. 28/2001 e al Titolo XII del RR. n. 7/2002, relativi alla protezione degli alberi e della flora).
RIMODELLAZIONE, DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE		
Particolare e specifica tutela delle reti di naturalità, ovvero della trama delle reti ecologiche e dei sistemi delle acque, che esercitano anche un ruolo paesaggistico rilevante come sistema connettivo dei contesti di paesaggio.	Le azioni di intervento finalizzate alla tutela e riqualificazione paesaggistica delle reti d'acqua sono le seguenti: • risistemare le fasce di pertinenza dei corsi fluviali, al fine di contemperare le primarie esigenze di messa in sicurezza dal rischio idraulico con le potenzialità di tutela idrica e di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica dei corsi d'acqua; • rigenerare il sistema delle connessioni umide	**Gli interventi di trasformazione** <u>non devono comportare</u>: - alterazione della vegetazione arbustiva e l'abbattimento della vegetazione arborea, costituenti delimitazioni di confine del paesaggio agrario storico; - alterazione di canali, fossi, fontanili, sorgenti e altri elementi naturali; - compromissione degli ambienti umidi, corridoi e areali di connessione ecologica;

	locali, con opere di risistemazione dei canali ed altri interventi di riqualificazione funzionale e paesaggistica degli spazi circostanti.	- eliminazione di eventuali sistemazioni idrauliche storiche preesistenti. Nelle **opere di regimazione dei corsi** d'acqua esistenti e di difesa idrogeologica estesa dovrà essere salvaguardata la continuità fisica e funzionale delle linee d'acqua e la protezione delle confluenze. La gestione ordinaria delle aree di pertinenza fluviale deve essere realizzata tramite difesa e accompagnamento dei processi naturali di ripresa vegetale, tenendo anche conto della fruibilità visiva del corso d'acqua. Per gli interventi di **rimodellazione del suolo,** ammessi solo in via eccezionale e come opere di lieve entità, si devono adottare le tecniche dell'ingegneria naturalistica, garantendo il minimo impatto ambientale e paesaggistico.
TRASFORMAZIONI EDILIZIE E INFRASTRUTTURALI		
Eventuali processi di trasformazione edilizia e infrastrutturale dovranno perseguire il mantenimento della qualità paesaggistica riducendo al minimo strettamente necessario il consumo di suolo.	Gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale conformano i propri contenuti ai principi di contenimento del consumo di suolo, di riuso del patrimonio edilizio esistente, di valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali, in una visione strategica integrata, sinergica e coerente con i caratteri del paesaggio.	Nell'ambito della presente tipologia paesaggistica la presenza di insediamenti quali complessi edilizi e nuclei abitati è molto rarefatta o assente; tuttavia, agli eventuali nuclei e complessi edilizi ivi presenti, si applicano le prescrizioni riportate di seguito. È ammessa esclusivamente **la realizzazione degli interventi previsti** dai piani aziendali convenzionati che prevedano opere a destinazione agricola-produttiva e zootecnica, a condizione che gli stessi si inseriscano correttamente nel contesto paesaggistico di riferimento. **Per gli edifici esistenti nello spazio rurale,** oltre a quanto indicato nelle prescrizioni d'uso comuni a tutte le tipologie, l'**ampliamento è ammesso** esclusivamente, quando non comporti trasformazioni degli habitat naturali oggetto delle precedenti prescrizioni e alle seguenti condizioni:

		- per ogni singolo edificio esistente alla data del 13 novembre 1997, a destinazione residenziale, nei limiti di 30 mq di superficie utile coperta (SUC), purché non sia superato il limite di 450,00 mq totali comprensivi dell'ampliamento, di altezza non superiore a ml. 6,50. L'altezza massima della parte ampliata potrà eccedere il limite di ml. 6,50 al solo fine di raggiungere l'altezza massima del volume esistente, quando questa sia superiore al suddetto limite. **Non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato p**er **gli edifici sparsi costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale** censiti ai sensi dell'art. 89 della L.R. n. 1/2015. Per tali edifici, appartenenti ad un sistema storicamente consolidato, (ivi compresi gli edifici e manufatti di archeologia industriale), è prescritta la conservazione con il mantenimento dei caratteri distintivi e dei rapporti gerarchici tra i volumi principali e pertinenziali. Per tali edifici l'ampliamento sarà ammissibile **solo per adeguamento funzionale ed igienico sanitario**, nei limiti di 30 mq di SUC, a condizione che non alteri le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio. Per tutti gli edifici che ricadono nella presente tipologia paesaggistica <u>non sono consentiti:</u> - la costruzione di rampe carrabili correlate alla realizzazione di un piano interrato; - riporti di terreno superiori a 1,5 m dal piano di campagna *ante operam.* I progetti di ampliamento di edifici esistenti devono adottare tipologie edilizie, finiture, colori, materiali coerenti con l'edificio esistente e il contesto adiacente. I progetti devono comprendere la sistemazione delle aree esterne di pertinenza. Gli interventi sul **patrimonio edilizio rurale** e sulle

		relative aree pertinenziali sono ammessi a condizione che: - sia mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra sistema insediativo e paesaggio naturale e silvo-pastorale circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale; - sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali o con pavimentazioni non omogenee. - nella realizzazione di tettoie, recinzioni, autorimesse e schermature, viabilità di servizio, corredi vegetazionali, elementi di arredo nelle aree pertinenziali, sia garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l'edificato e con il contesto. Sono ammesse recinzioni realizzate esclusivamente con elementi lignei, del tipo staccionate, o pali in legno infissi a terra e fili o reti metalliche a maglia quadrata in caso di uso agro-silvo-pastorale, a condizione che siano lasciati aperti passaggi pedonali per consentire la fruizione del paesaggio nonché percorrenze carrabili ad uso pubblico; tutto ciò al fine di non interrompere la continuità fisica e visiva di tali aree e non alterare la riconoscibilità del paesaggio. Le reti di recinzione dovranno essere sollevate dalla quota del terreno di almeno cm 10 per consentire il passaggio della piccola fauna selvatica. Nel caso di edifici esistenti sono ammesse esclusivamente recinzioni in rete metallica in aree di stretta pertinenza dell'edificio residenziale di altezza non superiore a m 1.50, corredate eventualmente da cespugli e vegetazione irregolare con essenze coerenti con quelle che connotano l'assetto vegetazionale del contesto circostante.

		Sono consentite **opere di razionalizzazione e ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche a rete aeree** esistenti, a condizione che gli impianti seguano prevalentemente il tracciato delle strade salvaguardando le specie arbustive ed arboree presenti nonché gli elementi tipici del paesaggio naturalistico e silvo-pastorale, valutando prioritariamente la possibilità dell'interramento. Gli ampliamenti, le nuove costruzioni e le opere per la realizzazione di reti aeree e antenne, ammessi in base alle presenti prescrizioni, non devono riguardare siti archeologici indiziati o accertati, né interferire con coni visuali di pregio e/o belvedere. Per quanto riguarda le **infrastrutture per la mobilità** esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di adeguamento alla normativa sulla sicurezza stradale, interventi di modesta modifica dei tracciati stradali ai fini del loro recupero, riuso e riqualificazione paesaggistica, nonché gli interventi diretti alla tutela della pubblica incolumità e determinati da cause imprevedibili e di forza maggiore. Superati i motivi di forza maggiore devono essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione e recupero delle caratteristiche paesaggistiche dei contesti. Gli interventi ammissibili non devono prevedere la chiusura e/o il declassamento delle strade vicinali di uso pubblico o interpoderali e poderali di accesso ai punti di belvedere o a percorsi panoramici**.** Sono consentite deviazioni solo per brevi tratti per un massimo di norma non superiore a 100 metri, che siano strettamente funzionali ala costituzione di corti pertinenziali private degli edifici esistenti. **Gli interventi che interessano i percorsi della**

		viabilità storica sono ammessi a condizione che: - non alterino o compromettano l'intorno territoriale, il reticolo dei tracciati primari e secondari (vicinali, interpoderali etc.); evitino modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali; - per la messa in sicurezza sia privilegiato l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e paesaggistici; - siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli) e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, cippi) di valore storico-tradizionale; - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni arboree di corredo di valore storico-tradizionale; - per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con il carattere di ruralità del contesto; - la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri di ruralità dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti aumento della superficie impermeabile. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, della L. R. n. 1 /2015 **la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico** è consentita **nelle aree boscate** qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della L. R. n. 28/2001. Ai fini della valorizzazione del territorio e delle sue caratteristiche turistico - culturali è consentita solo la realizzazione di **sentieri ciclabili, pedonali, ippovie** e relative aree di sosta. Gli eventuali nuovi percorsi devono essere coerenti con il contesto

		paesaggistico per localizzazione, dimensione, finiture e piantumazioni. Le opere ammesse non devono modificare eventuali tracciati viari storici come individuati nella Tavolo 8 – "*Beni storici, archeologici e architettonici nell'area di vincolo dell'Altopiano Tufaceo dell'Alfina e aree limitrofe*", allegata al provvedimento di vincolo. È inoltre consentita, la realizzazione delle strutture per la **segnaletica e cartellonistica** per la sicurezza stradale, quelle di promozione turistica, culturale, ricreativa e quelle dedicate all'informazione sugli investimenti realizzati con finanziamenti nazionali e/o comunitari, a condizione che si armonizzino per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico senza alterare l'integrità percettiva delle visuali panoramiche. Per la **viabilità forestale** gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono rispettare le attinenti disposizioni del RR. n.7 del 17.02.2002.

PRESCRIZIONI D'USO DEI BENI PAESAGGISTICI
art. 136 D.Lgs. 42/2004

Disciplina d'uso della Tipologia paesaggistica n°3

AREE RURALI A TRAMA MINUTA

Tipologia Paesaggistica n. 3 - "AREE RURALI A TRAMA MINUTA"

DEFINIZIONE
La presente tipologia è costituita da sistemi morfologicamente complessi (posti su colli e poggi, conche e valli) con notevole varietà del mosaico dell'uso del suolo, buona leggibilità della trama agraria e sistema insediativo dell'appoderamento sparso con diffusa permanenza dei caratteri tipologici tradizionali e riconoscimento dei paesaggi rurali storici, della leggibilità della struttura morfologica archetipa; la tipologia si caratterizza per la forte presenza di seminativi arborati con sistemazioni agricole connesse, oliveti e vigneti tradizionali e specializzati, alternati a formazioni arboree, vigneti e oliveti, posti anche su terrazzamenti, ciglionamenti.
La tipologia ricomprende:

- i percorsi storici, strade vicinali e poderali, alberature e filari lungo i corsi d'acqua e le strade;
- sistemazioni collinari dei versanti a girapoggio, cavalcapoggio e rittochino, versanti terrazzati, ciglionati e gradonati;
- sistemazioni planiziali di bonifica, permanenza dei segni della centuriazione, fasce ripariali;
- aree agricole eterogenee connotate da commistione di usi e tipologie insediative con tracce significative del paesaggio rurale tradizionale preesistente.

Possono ricadervi eventuali case e nuclei sparsi esistenti.
In particolare, nell'area dell'Altopiano dell'Alfina e aree limitrofe, tale tipologia è presente:

- nell'ampio e piatto piano in cui sorgeva l'Aeroporto storico di Castel Giorgio, in cui si caratterizza come fitta e regolare parcellizzazione dei coltivi rettangolari perpendicolari alla forma allungata dell'ex pista dell'aeroporto;
- nell'intorno del centro urbano di Castel Giorgio, di Case Perazza e, soprattutto, negli intorni agricoli dei nuclei storici di Benano (a valle del tratto di fronte tufaceo posto in direzione nord-sud), Rocca Ripesena (versante collinare a nord del centro storico e della Rupe), Sugano (ampia area a sud del centro storico), Canonica e Torre San Severo.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Tavola n. 7 allegata al provvedimento di vincolo

Oltre alla presente disciplina si applica anche quella contenuta nel documento "prescrizioni d'uso comuni a tutte le tipologie"

OBIETTIVI CON VALORE DI INDIRIZZO	DIRETTIVE	PRESCRIZIONI
CARATTERI RURALI TRADIZIONALI E COPERTURA VEGETAZIONALE		
Con i recenti Piani di Sviluppo Rurale, il paesaggio regionale ha acquistato centralità nelle politiche rurali, all'interno di una strategia comunitaria che non intende più l'agricoltura come settore assistito, ma come presidio multifunzionale del territorio. Tali	Le azioni d'intervento che mirano prioritariamente a valorizzare i paesaggi rurali di interesse storico, con la relativa rete viaria rurale, e gli insediamenti storici di matrice agricola puntano a: - promuovere e incentivare le attività agricole quali	Gli **interventi sulla copertura vegetazionale** non devono comportare l'alterazione dei valori paesaggistici tipici delle aree a trama minuta. Non è consentita l'alterazione significativa o la

strategie sono assunte a fondamento anche della istituzione del vincolo paesaggistico nell' "Altopiano tufaceo dell'Alfina e aree limitrofe". Per i territori rurali si confermano pertanto gli obiettivi delle politiche regionali per lo sviluppo rurale, che mirano in particolare: - all'incremento della biodiversità agraria; - al mantenimento della complessità delle trama agraria che rappresenta un fattore di elevata articolazione paesaggistica; - alla tutela del paesaggio rurale e dei suoi elementi costitutivi; - alla diffusione di pratiche agro-forestali eco-compatibili; - alla tutela attiva del patrimonio storico-culturale e di quello naturale; - a migliorare ed aumentare l'attrattività e la fruibilità dei luoghi attraverso interventi di riqualificazione del patrimonio rurale e paesaggistico; - a migliorare le condizioni di vita e la possibilità di permanenza in loco della popolazione rurale; - alla diffusione di azioni di marketing territoriale che associno la qualità dei prodotti a quella paesaggistica del territorio rurale.	pratiche di conservazione e miglioramento del paesaggio e dell'ambiente rurale; - evitare la semplificazione della maglia agraria e la cancellazione del reticolo idrografico a causa di pratiche agricole di tipo intensivo; - favorire il mantenimento le consociazioni e forme di coltura storiche quali la "vite maritata"; - consolidare gli ordinamenti a filari o secondo altre disposizioni tradizionali delle alberature che contribuiscono alla riconoscibilità dei diversi paesaggi rurali; - favorire il mantenimento degli oliveti esistenti, tanto in coltura promiscua che in oliveti specializzati, come significativo elemento identitario del paesaggio umbro; - promuovere e incentivare le coltivazioni dell'agricoltura ecompatibile; - incentivare il mantenimento e recupero degli agro-ecosistemi; - valorizzare il patrimonio di risorse identitarie dei territori rurali (ambientali, storico-culturali e simboliche) anche in chiave turistica, promuovendo in particolare lo sviluppo di una adeguata offerta turistico-ricettiva che non comporti l'allontanamento delle comunità locali e, al tempo stesso, potenzi la fruizione pubblica del paesaggio; - promuovere progetti integrati paesaggistico-territoriali al fine di perseguire contestualmente il miglioramento delle risorse ambientali, la gestione sostenibile delle attività turistiche, la valorizzazione del sistema dei borghi rurali e del patrimonio storico-culturale diffuso; - gli interventi connessi alle attività di trasformazione dei prodotti agricoli e all'allevamento intensivo ovino devono garantire il loro corretto inserimento paesaggistico, mantenendo le qualità paesaggistico-ambientali del contesto territoriale di riferimento al fine di evitare che si trasformino in detrattori paesaggistici;	cancellazione delle delimitazioni e segni costituiti da: siepi, vegetazione arborea, canali, fossi, fontanili, sorgenti e altri elementi naturali. Sono ammessi esclusivamente: - interventi di taglio manutentivo e potatura ordinaria per le siepi arbustive (Rif. art. 56 del RR. n. 7/2002); - eliminazione delle specie invasive (non oggetto delle disposizioni di cui al Capo II della L.R. 28/2001 e al Titolo XII del RR. n. 7/2002 e ss.mm.ii., relativi alla protezione degli alberi e della flora); - mantenimento o reintroduzione di colture promiscue (arboree + erbacee), sistemazioni agrarie quali seminativo arborato e pascolo arborato. Non sono ammessi interventi sulla copertura vegetazionale che comportino accorpamenti di campi mediante la cancellazione delle delimitazioni costituite da siepi, vegetazione arborea, fossi e altri elementi naturali, percorsi poderali fluviali o di canale. Si potrà intervenire sulla copertura vegetazionale solo in caso di reintegro, sostituzione, completamento o reintroduzione di filari con essenze autoctone lungo i margini dei campi, Per preservare le sistemazioni agrarie non dovranno essere messe a dimora **specie arboree forestali non autoctone** e si dovrà avere cura di: - mantenere o reintrodurre colture promiscue (arboree + erbacee), alberature, quali seminativo arborato e foraggio arborato. Per la **vegetazione a corredo dei manufatti edilizi** o comunque per interventi di piantumazione di nuove formazioni vegetali devono essere scelte specie autoctone legate all'agricoltura e alle tradizioni locali, con riferimento alle specie indicate nell'Allegato U al R.R. 7/2002. La scelta delle specie e la loro collocazione deve rispettare la scala dell'edificato, i sentieri, i corsi d'acqua e deve essere in accordo con la vegetazione esistente. Si dovrà in ogni caso evitare **l'eliminazione dei terrazzamenti storici e ciglionamenti esistenti** e, in caso di manutenzione a seguito di crolli degli stessi, dovranno

	- incentivare il recupero degli elementi dell'architettura rurale e dei manufatti storicamente utilizzati per attività produttive agricole (mulini, essiccatoi, fienili ecc…) - promuovere progetti di sviluppo locale volti a valorizzare e qualificare il paesaggio rurale conciliando la presenza del turismo con le attività agricole del territorio. Per conservare il patrimonio rurale a valenza paesaggistica è necessario garantire la tutela e la valorizzazione dei numerosi brani di paesaggio rurale storico a trama minuta ancora ben conservato che è possibile rinvenire sul territorio regionale, come evidenziato nella Tavola 7 - Tipologie paesaggistiche allegata alla proposta di vincolo per l'Altopiano tufaceo dell'Alfina e aree limitrofe. Le Province e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione potranno predisporre a questo scopo appositi censimenti dei paesaggi rurali di interesse storico, da aggiornare progressivamente a partire dall'individuazione cartografica delle "Aree rutali a trama minuta" di cui alla suddetta tavola.	essere rispettate le altezze e le profondità dei terrazzi esistenti così come i sistemi di collegamento (scale in sezione di muro o rampe) ed essere impiegata la stessa tecnica costruttiva con materiali caratteristici dell'area e propri del manufatto.
RIMODELLAZIONE, DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE		
In questa tipologia è attribuita particolare rilevanza alle grandi reti di naturalità, ovvero alla trama delle reti ecologiche, e dei sistemi delle acque che esercitano anche un ruolo paesaggistico rilevante, come sistema connettivo dei contesti di paesaggio alle diverse scale.	Le azioni di intervento finalizzate alla riqualificazione paesaggistica delle reti d'acqua sono le seguenti: - adeguare le fasce di pertinenza dei corsi fluviali, al fine di contemperare le primarie esigenze di messa in sicurezza dal rischio idraulico con le potenzialità di tutela idrica e di valorizzazione ambientale e paesaggistica dei corsi d'acqua; - rigenerare il sistema delle connessioni umide locali, con opere di risistemazione dei canali ed altri interventi di riqualificazione funzionale e paesaggistica degli spazi circostanti, mirando a creare spazi qualificati per lo sviluppo delle attività produttive, rurali e del tempo libero; - realizzare unità ambientali di nuova formazione con specifiche finalità naturalistiche attraverso interventi che riproducono la diversità degli habitat caratteristici;	Per le **reti di naturalità quali le reti d'acqua e naturali** gli interventi di trasformazione non devono comportare: - alterazione sostanziale di canali, fossi, fontanili, sorgenti e altri elementi naturali; - compromissione delle connessioni ecologiche e degli ambienti umidi; - eliminazione delle sistemazioni idrauliche storiche preesistenti (anteriori agli anni 1954/56 come rilevabili dalle coeve foto aree). Nelle **opere di regimazione dei corsi d'acqua esistenti e di difesa idrogeologica** estesa dovrà essere salvaguardata la continuità fisica e funzionale delle linee d'acqua e protezione delle confluenze. La **gestione ordinaria delle aree di pertinenza fluviale** deve essere attuata tramite difesa e accompagnamento

	- favorire la riduzione della pressione indotta dalle pratiche agricole, zootecniche e residenziali, tramite l'incentivazione di adeguate forme di agricoltura eco-compatibile nelle aree coltivate limitrofe ai corsi d'acqua.	dei processi naturali di ripresa vegetale; va comunque salvaguardata la fruibilità visiva dei corsi d'acqua. **La rimodellazione del suolo** potrà essere eseguita solo nei seguenti casi: - per interventi di modesta entità ed in tal caso si dovranno adottare le tecniche dell'ingegneria naturalistica, garantendo il minimo impatto ambientale e paesaggistico; - per **scavi archeologici** sia orientati alla ricerca che alla *conoscenza e al ripristino.* Nel caso di **ex-cave** interessate da progetti di rinaturalizzazione e riambientazione paesaggistica ambientale dovranno essere impiegate specie vegetali autoctone e la rimodellazione dovrà essere concepita in armonia con il contesto territoriale e riportando l'uso del suolo allo stato precedente l'attività estrattiva.
TRASFORMAZIONI URBANISTICHE, EDILIZIE E INFRASTRUTTURALI		
La presente proposta di istituzione del vincolo nell'Altopiano tufaceo dell'Alfina e aree limitrofe assume il paesaggio come risorsa determinante perseguendo il miglioramento della qualità paesaggistica nei processi di trasformazione insediativa, in particolare attraverso il contenimento dell'uso del suolo.	Gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale conformano i propri contenuti ai principi di contenimento del consumo di suolo, di riuso del patrimonio edilizio esistente, di valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali, secondo politiche di sviluppo sostenibile salvaguardando la parcellizzazione del sistema agrario esistente.	**<u>Sono ammessi solo</u>:** - piani attuativi già convenzionati; - piani attuativi non convenzionati a destinazione residenziale o prevalentemente residenziale, già previsti nel PRG vigente localizzati in contiguità ad insediamenti esistenti, che non comportino la cancellazione degli elementi naturali quali filari alberati, siepi, canali, fossi, percorsi poderali, fluviali o di canale, fontanili, edicole votive, portali d'ingresso ai fondi agricoli; - edifici residenziali a completamento delle "zone prevalentemente residenziali esistenti" (art. 94 del RR n. 2/2015), a condizione che i singoli lotti siano contigui, non venga superata l'altezza degli edifici limitrofi esistenti e nei limiti previsti dal medesimo art. 94, comma 1 del R.R. n. 2/2015. Eventuali varianti al PRG vigente sono ammissibili qualora non prevedano aumenti di consumo di suolo e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: - si consegua una significativa riduzione dell'impatto paesaggistico e ambientale rispetto alle previsioni

		vigenti; - non si determini un aumento delle volumetrie previste dal PRG all'interno dei beni paesaggistici art. 136 del D.Lgs. 42/2004; - i nuovi insediamenti siano localizzati in contiguità ad insediamenti esistenti; - non si determini la cancellazione degli elementi naturali quali filari alberati, siepi, canali, fossi, percorsi poderali, fluviali o di canale, fontanili, edicole votive, portali d'ingresso ai fondi agricoli. Per gli **edifici esistenti nello spazio rurale**, è consentito esclusivamente: - **l'ampliamento** di ogni singolo edificio esistente alla data del 13 novembre 1997, a destinazione residenziale, nei limiti di **50 mq.** di superficie utile coperta, purché non sia superato il limite di 450,00 mq totali comprensivi dell'ampliamento, e l'altezza non sia superiore a ml.6,50; l'altezza massima della parte ampliata potrà eccedere il limite di ml. 6,50 al solo fine del raggiungimento dell'altezza massima dell'edificio esistente. Fanno eccezione **gli interventi relativi a edifici di valore storico**, **tipologico, architettonico censiti** ai sensi dell'art. 89 della L.R. n. 1/2015, appartenenti ad un sistema storicamente consolidato, ivi compresi gli edifici e manufatti di archeologia industriale, per i quali è prescritta la conservazione e, in particolare, il mantenimento del carattere distintivo e il rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la salvaguardia dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione. Per tali edifici l'ampliamento è ammissibile solo per adeguamento funzionale ed igienico sanitario, nei limiti di 30 mq di SUC, a condizione che non alteri le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio. L'ampliamento di edifici esistenti è ammesso nei soli casi in cui tipologie edilizie, finiture, colori, e materiali impiegati

		risultino congrui con le caratteristiche paesaggistiche della tipologia in esame, e del linguaggio architettonico dell'edificio ampliato. Non è ammessa l'apposizione in copertura e nei prospetti di impianti o manufatti tecnologici, tranne quelli fotovoltaici o solari termici per autoconsumo o per attività produttive architettonicamente integrati con la copertura. Dovrà inoltre essere conseguito un adeguato livello di qualità paesaggistica delle aree di pertinenza. Per gli **edifici rurali privi di valore tipologico tradizionale,** non adibiti a residenza, per i quali è prevista la ristrutturazione edilizia o urbanistica con demolizione e ricostruzione e il cambio di destinazione d'uso, è ammessa **la ricostruzione in sito diverso esclusivamente nelle aree dove sono già presenti nuclei di edifici, ad una distanza non superiore a ml. 30 da questi**. Sono consentiti soltanto **riporti graduati** secondo la pendenza del terreno e comunque non superiori a 1,5 m dal piano di campagna "ante operam". In caso di terreni pianeggianti il riporto non può essere superiore a 0,50 m dal piano di campagna "ante operam". Per gli edifici rurali previsti nei piani aziendali, qualora sia necessario il tamponamento delle pareti esterne, queste dovranno essere realizzate con materiali dell'edilizia tradizionale. **Per i singoli manufatti edilizi o complessi per attività produttive e/o servizi non ricompresi all'interno di Piani Attuativi** sono ammessi esclusivamente: - **ampliamenti e nuove costruzioni annesse e funzionali ad edifici già esistenti,** edificate in prossimità con questi e soltanto in caso di inesistenza di manufatti da recuperare, da parte dello stesso soggetto proponente; l'altezza massima della parte ampliata può eccedere il limite di ml. 6,50 al solo fine del raggiungimento dell'altezza massima del corpo principale dell'edificio esistente; - le **opere pertinenziali** ammesse sono quelle ai sensi del RR 2/2015 art. 21, ad esclusione delle recinzioni, muri di cinta e cancellate di cui al c.3 lett. n) e c.4 lett.

		g). Gli **interventi sul patrimonio edilizio rurale** e sulle relative aree pertinenziali <u>sono ammessi a condizione che</u>: - sia mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra sistema insediativo e paesaggio naturale e rurale circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale; - sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali o con pavimentazioni non omogenee; - nella realizzazione di tettoie, recinzioni, autorimesse e schermature, viabilità di servizio, corredi vegetazionali, elementi di arredo nelle aree pertinenziali, sia garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità. <u>Relativamente alle recinzioni sono ammesse esclusivamente</u> quelle lignee realizzate con pali, ovvero con pali infissi a terra e fili o reti metalliche a maglia quadrata in caso di uso agro-silvo-pastorale; tutto ciò al fine di non interrompere la continuità fisica e visiva di tali aree e non alterare la riconoscibilità del paesaggio naturalistico. Nel caso di edifici esistenti sono ammesse esclusivamente recinzioni in rete metallica in aree di stretta pertinenza, dell'edificio residenziale; tali recinzioni dovranno avere altezza non superiore a m 1.50, ed essere corredate eventualmente da cespugli e vegetazione irregolare di essenze autoctone simili a quelle caratterizzanti l'assetto vegetazionale del contesto circostante. <u>Sono consentite</u> **opere di razionalizzazione e ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche a rete prioritariamente e prevalentemente in forma interrata;** il potenziamento in modalità aerea di linee aeree esistenti, è ammesso a condizione che gli impianti seguano prevalentemente i tracciati delle strade salvaguardando le specie arbustive ed arboree presenti nonché gli elementi tipici del paesaggio rurale.

		Per quanto riguarda le **infrastrutture per la mobilità** esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di adeguamento alla normativa sulla sicurezza stradale e interventi di modesta modifica dei tracciati stradali ai fini di: - recupero e riuso; - rifunzionalizzazione dei tracciati viari esistenti; - riqualificazione paesaggistica; - valorizzazione a scopo turistico naturalistico. Sono consentiti esclusivamente **gli interventi diretti alla tutela della pubblica incolumità** e determinati da cause imprevedibili e di forza maggiore a condizione che le opere previste siano di assoluta necessità e non siano localizzabili altrove. Superati i motivi di forza maggiore devono essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione e recupero delle caratteristiche paesaggistiche dei contesti. Gli interventi ammissibili non devono prevedere la chiusura e/o il declassamento delle strade vicinali di uso pubblico o interpoderali e poderali, specie quando siano di accesso ai punti di belvedere e a percorsi panoramici. Sono consentite deviazioni solo per brevi tratti per un massimo di norma non superiore a 100 metri, che siano strettamente funzionali ala costituzione di corti pertinenziali private degli edifici esistenti. **Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica** sono ammessi a condizione che: - non alterino o compromettano l'intorno territoriale, il reticolo dei tracciati primari e secondari (vicinali, interpoderali etc.), evitino modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali; - per la messa in sicurezza, sia privilegiato l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e paesaggistici; - siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli) e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, cippi) di valore storico-tradizionale; - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale;

		- per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con il carattere di ruralità del contesto; - la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non devono compromettere i caratteri di ruralità dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non dove comportare un significativo aumento della superficie impermeabile; Le opere ammesse non devono modificare eventuali tracciati viari storici come individuati nella Tavola n. 8 – "*Beni storici, archeologici e architettonici nell'area di vincolo dell'Altopiano Tufaceo dell'Alfina e aree limitrofe*" allegata al provvedimento di vincolo. Ai fini della valorizzazione del territorio e delle sue caratteristiche turistico culturali è consentita la realizzazione di **sentieri ciclabili, pedonali, ippovie** e relative aree di sosta. Gli eventuali nuovi percorsi devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensione, finiture e piantumazioni. Nella sistemazione degli spazi aperti e/o a parcheggio va privilegiata la naturalità dei luoghi, le superfici permeabili e a verde con impiego di essenze vegetali autoctone, materiali lapidei ed altri materiali congrui al contesto. <u>Non è consentita</u> la realizzazione di: - **discariche;** - **impianti per il trattamento dei rifiuti;** - **rottamai all'aria aperta.** <u>Sono ammesse</u>, a condizione che non determinino alcuna alterazione della vegetazione e della morfologia del suolo e <u>per una durata inferiore a 90 giorni,</u> **installazioni** dedicate a: - **tempo libero** *(campeggi temporanei di carattere didattico ricreativo);* - **manifestazioni sportive**; - **esposizioni** di prodotti agricoli, enogastronomici o artigianali.

		Sono inoltre consentite, oltre alle strutture per la **segnaletica e cartellonistica** per la sicurezza stradale, quelle di promozione turistica, culturale, ricreativa e quelle dedicate all'informazione sugli investimenti realizzati con finanziamenti nazionali e /o comunitari a condizione che si armonizzino per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico mantenendo l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

PRESCRIZIONI D'USO DEI BENI PAESAGGISTICI
art. 136 D.Lgs. 42/2004

Disciplina d'uso della Tipologia paesaggistica n°4

AREE RURALI A TRAMA ESTESA

Tipologia Paesaggistica n°4 – "AREE RURALI A TRAMA ESTESA"

DEFINIZIONE
La tipologia è costituita da sistemi con caratteristiche simili alle aree rurali a trama minuta, ma in cui sono avvenuti processi di generale semplificazione dei segni che hanno comportato la riduzione della varietà paesaggistica. Il disegno della tessitura agricola è il frutto di un progressivo diradamento dei segni tradizionali e della vegetazione non colturale arborea e arbustiva a causa di forme di conduzione delle attività agricole che, a partire dal dopoguerra in poi, hanno adottato sistemi sempre più meccanizzati per pervenire ad una più elevata produttività. Tale produzione intensiva ha riproposto le tipologie tradizionali dell'insediato sparso ma ha aumentato le dimensioni dei campi, coltivati prevalentemente a seminativo semplice, e introdotto elementi recenti funzionali alle attività agricole e agrituristiche.
Le aree rurali a trama estesa possono comprendere:

- manufatti rurali storici, beni culturali e/o di valore storico/architettonico quali pievi, ville, edicole ecc;, infrastrutture per la mobilità; segni della centuriazione, vegetazione ripariale e piccole formazioni arboree e arbustive residuali, vigneti e oliveti di recente impianto;
- aree agricole, prossime agli insediamenti, connotate da commistione di usi e tipologie insediative diverse;
- case e nuclei sparsi con insediamenti caratterizzati anche da forme di dispersione urbana.

In particolare, nell'area dell'Altopiano dell'Alfina e aree limitrofe, tale tipologia presenta l'estensione prevalente rispetto alle altre tipologie. Le aree rurali assumono qui prevalentemente la forma di seminativi piani o in dolce declivio bordati da boschi, vegetazione ripariale, siepi naturali in corrispondenza delle rete idraulica minore e/o di ciglionature e sono spesso caratterizzate dalla presenza di boschetti o alberature residuali isolati al loro interno.
Questa tipologia paesaggistica è quella che presenta le maggiori criticità rispetto alle trasformazioni in quanto la sua configurazione attuale è il frutto di un equilibrio raggiunto a seguito di un progressivo accorpamento delle forme del mosaico agrario che, nel complesso, conserva comunque una significativa qualità paesaggistica ma la cui ulteriore compromissione, potrebbe tradursi in una perdita non reversibile dei valori identitari caratterizzanti l'Altopiano dell'Alfina nel suo insieme.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Tavola n 7 allegata al provvedimento di vincolo

Oltre alla presente disciplina si applica anche quella contenuta nel documento "Prescrizioni d'uso comuni a tutte le tipologie"

OBIETTIVI CON VALORE DI INDIRIZZO	DIRETTIVE	PRESCRIZIONI

CARATTERI RURALI TRADIZIONALI E COPERTURA VEGETAZIONALE

Per le aree rurali le politiche regionali per lo sviluppo rurale, mirano in particolare: - all'incremento della biodiversità; - al mantenimento delle differenze paesaggistiche; - alla tutela del paesaggio rurale e dei suoi elementi costitutivi; - alla diffusione di pratiche agro-forestali eco-compatibili; - alla tutela attiva del patrimonio storico-culturale e di quello naturale; - a migliorare ed aumentare l'attrattività e la fruibilità dei luoghi attraverso interventi di riqualificazione del patrimonio rurale e paesaggistico; - a migliorare le condizioni di vita e la possibilità di permanenza in loco della popolazione rurale.	Gli strumenti di governo del territorio, i piani di settore e gli atti di programmazione economico-territoriale provvedono prioritariamente a valorizzare i paesaggi rurali di interesse storico con la relativa rete viaria rurale e gli insediamenti storici di matrice agricola, tramite azioni orientate a: - evitare l'ulteriore semplificazione della maglia agraria e la cancellazione del reticolo idrografico a causa di pratiche agricole di tipo intensivo; - consolidare i residui ordinamenti a filari o secondo altre disposizioni tradizionali delle alberature che contribuiscono alla riconoscibilità e permanenza dei diversi paesaggi rurali storici; - promuovere e incentivare le attività agricole quali pratiche di conservazione e miglioramento del paesaggio e dell'ambiente rurale; - evitare l'introduzione di coltivazioni agricole intensive di essenze vegetali tipologicamente estranee a quelle autoctone locali; - promuovere progetti integrati paesaggistico-territoriali al fine di perseguire contestualmente il miglioramento delle risorse ambientali, la gestione sostenibile delle attività turistiche, la valorizzazione del sistema dei borghi rurali e del patrimonio storico-culturale diffuso; - gli interventi connessi alle attività di trasformazione dei prodotti agricoli e all'allevamento intensivo ovino devono garantire il loro corretto inserimento paesaggistico, mantenendo le qualità paesaggistico-ambientali del contesto territoriale di riferimento al fine di evitare che si trasformino in detrattori paesaggistici; - incentivare il recupero degli elementi dell'architettura rurale e dei manufatti storicamente utilizzati per attività produttive agricole (mulini, essiccatoi, fienili ecc…). - dovrà essere garantito il mantenimento del mosaico agrario attuale che, nel caso di	Gli **interventi sulla copertura vegetazionale** non devono comportare l'alterazione dei valori paesaggistici tipici delle aree a trama estesa. **Non sono ammessi interventi di alterazione e la cancellazione di delimitazioni e segni** residuali costituiti da: siepi, vegetazione arborea, canali, fossi, fontanili, sorgenti e altri elementi naturali. <u>Sono consentiti esclusivamente</u>: - interventi di **taglio manutentivo** e potatura ordinaria per le siepi arbustive (Rif. art. 56 del RR. n. 7/2002); - **eliminazione delle specie invasive** (non oggetto delle disposizioni di cui al Capo II della L.R. 28/2001 e al Titolo XII del RR. n. 7/2002 e ss.mm.ii., relativi alla protezione degli alberi e della flora) Per preservare le sistemazioni agrarie tradizionali non dovranno essere messe a dimora specie arboree forestali non autoctone. Per la **vegetazione intorno ai manufatti edilizi** o comunque per interventi di piantumazione di nuove formazioni vegetali devono essere scelte specie autoctone legate all'agricoltura e alle tradizioni locali, con precipuo riferimento alle specie indicate nell'Allegato U al R.R. 7/2002. La scelta delle specie e la loro collocazione deve rispettare la scala dell'edificato, i sentieri, i corsi d'acqua e deve essere in accordo con la vegetazione esistente. La disposizione della vegetazione deve tenere in debito conto gli elementi tipologici caratterizzanti il complesso rurale (ingressi, viali alberati, spazi di pertinenza, divisioni tra campi. ecc…)

	interventi di trasformazione si dovranno prevedere correlate opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica volte a ricostituire corridoi ecologici, filari ecc.; Le Province e i Comuni nei loro strumenti di pianificazione dovranno definire le tipologie di tali interventi di "riqualificazione ambientale e paesaggistica" da prevedere all'interno delle "Aree rurali a trama estesa" come individuate nella suddetta Tavola n.6.	
RIMODELLAZIONE, DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE		
Per le aree rurali a trama estesa è attribuita particolare rilevanza alle grandi reti di naturalità, ovvero alla trama delle reti ecologiche e dei sistemi delle acque, che esercitano anche un ruolo paesaggistico rilevante, come sistema connettivo dei contesti di paesaggio alle diverse scale ma anche ai fini della rigenerazione ambientale ed ecologica degli ecosistemi umidi, sia di tutela delle risorse idriche esistenti e di miglioramento della loro qualità, anche al fine di favorire nuove forme di fruizione compatibili con le condizioni di vulnerabilità ecosistemica.	Le azioni di intervento finalizzate alla riqualificazione paesaggistica delle reti d'acqua e dei grandi sistemi naturalistici sono le seguenti: - risistemare le fasce di pertinenza dei corsi fluviali, al fine di contemperare le primarie esigenze di messa in sicurezza dal rischio idraulico con le potenzialità di tutela idrica e di valorizzazione ambientale e paesaggistica dei corsi d'acqua; - rigenerare il sistema delle connessioni umide locali, con opere di risistemazione dei canali ed altri interventi di riqualificazione funzionale e paesaggistica degli spazi circostanti, mirando a creare spazi qualificati per lo sviluppo delle attività produttive, rurali e del tempo libero; - mantenere la struttura morfologica prevalentemente pianeggiante che caratterizza lo spazio rurale. Definire gli interventi di conservazione e miglioramento del paesaggio e dell'ambiente rurale finalizzati al mantenimento dei caratteri di valore paesaggistico espressi dal bene paesaggistico tutelato.	**Per le reti d'acqua e naturali gli interventi di trasformazione** non devono comportare: - alterazione di canali, fossi, fontanili, sorgenti e altri elementi naturali; - compromissione delle connessioni ecologiche e degli ambienti umidi; - eliminazione delle sistemazioni idrauliche storiche preesistenti. Nelle **opere di regimazione dei corsi d'acqua esistenti e di difesa idrogeologica estesa** dovrà essere salvaguardata la continuità fisica e funzionale delle linee d'acqua e protezione delle confluenze. La **gestione ordinaria delle aree di pertinenza fluviale** deve essere attuata tramite difesa e accompagnamento dei processi naturali di ripresa vegetale. Va comunque salvaguardata la fruibilità visiva dei corsi d'acqua. Qualora eccezionalmente ammessa, **la rimodellazione del suolo** sarà eseguita solo per interventi di modesta entità tale da non pregiudicare l'assetto morfologico, adottando le tecniche dell'ingegneria naturalistica e garantendo il minimo impatto paesaggistico.

TRASFORMAZIONI URBANISTICHE, EDILIZIE E INFRASTRUTTURALI		
L' istituzione del vincolo nell'Altopiano dell'Alfina e aree limitrofe assume il paesaggio come risorsa determinante perseguendo il miglioramento della qualità paesaggistica nei processi di trasformazione insediativa, anche attraverso il contenimento dell'uso del suolo.	Gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale conformano i propri contenuti ai principi di contenimento del consumo di suolo, di riuso del patrimonio edilizio esistente, di valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali, secondo politiche di sviluppo sostenibile salvaguardando lo spazio rurale da usi diversi da quelli agricoli. Gli interventi sulle reti infrastrutturali dovranno essere orientati al loro adeguamento strutturale e funzionale, alla loro riqualificazione evitando, per quanto possibile, la realizzazione di nuove infrastrutture.	**Sono ammessi solo:** - piani attuativi già convenzionati; - piani attuativi non convenzionati a destinazione residenziale o prevalentemente residenziale, già previsti nel PRG vigente localizzati in contiguità ad insediamenti esistenti che non comportino la cancellazione degli elementi naturali quali filari alberati, siepi, canali, fossi, percorsi poderali, fluviali o di canale, fontanili, edicole votive, portali d'ingresso ai fondi agricoli; - edifici residenziali a completamento delle "zone prevalentemente residenziali esistenti" (art. 94 del RR n. 2/2015), a condizione che i singoli lotti siano contigui, non venga superata l'altezza degli edifici limitrofi esistenti e nei limiti previsti dal medesimo art. 94, comma 1 del R.R. n. 2/2015. Eventuali varianti al PRG vigente sono ammissibili qualora non prevedano aumenti di consumo di suolo e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: - si consegua una significativa riduzione dell'impatto paesaggistico e ambientale rispetto alle previsioni vigenti; - non si determini un aumento delle volumetrie previste dal PRG all'interno dei beni paesaggistici art. 136 del d.lgs. 42/2004; - i nuovi insediamenti siano localizzati in contiguità ad insediamenti esistenti; - non si determini la cancellazione degli elementi naturali quali filari alberati, siepi, canali, fossi, percorsi poderali, fluviali o di canale, fontanili, edicole votive, portali d'ingresso ai fondi agricoli. Per gli **edifici esistenti nello spazio rurale**, è consentito esclusivamente: - **l'ampliamento** di ogni singolo edificio

		esistente alla data del 13 novembre 1997, a destinazione residenziale, nei limiti di **50 mq** di superficie utile coperta, purché non sia superato il limite di 450,00 mq comprensivo dell'ampliamento, di altezza non superiore a ml.6,50; l'altezza massima della parte ampliata può eccedere il limite di ml. 6,50 sino al raggiungimento dell'altezza massima dell'edificio esistente. Fanno eccezione **gli interventi relativi a edifici di valore storico**, **tipologico, architettonico censiti** ai sensi dell'art. 89 della L.R. n. 1/2015, appartenenti ad un sistema storicamente consolidato, ivi compresi gli edifici e manufatti di archeologia industriale, per i quali è prescritta la conservazione e, in particolare, il mantenimento del carattere distintivo e il rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la salvaguardia dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione. Per tali edifici l'ampliamento è ammissibile solo per adeguamento funzionale ed igienico sanitario, nei limiti di 30 mq di SUC, a condizione che non alteri le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio. L'ampliamento di edifici esistenti è ammesso nei soli casi in cui tipologie edilizie, finiture, colori, e materiali impiegati risultino congrui con le caratteristiche paesaggistiche della tipologia in esame, e del linguaggio architettonico dell'edificio ampliato. Non è ammessa l'apposizione in copertura e nei prospetti, di impianti o manufatti tecnologici, tranne quelli fotovoltaici o solari termici per autoconsumo o per attività produttive architettonicamente integrati. Dovrà inoltre essere conseguito un adeguato livello di qualità

		paesaggistica delle aree di pertinenza. Per gli **edifici rurali privi di valore tipologico tradizionale,** non adibiti a residenza, per i quali è prevista la ristrutturazione edilizia o urbanistica con demolizione e ricostruzione e il cambio di destinazione d'uso, è ammessa **la ricostruzione in sito diverso esclusivamente nelle aree dove sono già presenti nuclei di edifici, ad una distanza non superiore a ml. 30 da questi**. Sono consentiti soltanto **riporti graduati** secondo la pendenza del terreno e comunque non superiori a 1,5 m dal piano di campagna ante operam. In caso di terreni pianeggianti il riporto non può essere superiore a 0,50 m dal piano di campagna ante operam. Per gli edifici rurali previsti nei piani aziendali, qualora sia necessario il tamponamento delle pareti esterne, queste dovranno essere realizzate con materiali dell'edilizia tradizionale. **Per i singoli manufatti edilizi o complessi per attività produttive e/o servizi non ricompresi all'interno di Piani Attuativi** sono ammessi esclusivamente: - **ampliamenti e nuove costruzioni annesse e funzionali a edifici già esistenti,** edificati in prossimità con questi e soltanto in caso di inesistenza di manufatti da recuperare, da parte dello stesso soggetto proponente; l'altezza massima della parte ampliata può eccedere il limite di ml. 6,50 al solo fine del raggiungimento dell'altezza massima del corpo principale dell'edificio esistente; - le **opere pertinenziali** ammesse sono quelle ai sensi del RR 2/2015 art. 21, ad esclusione delle recinzioni, muri di cinta e cancellate di cui al c.3 lett. n) e c.4 lett. g). Gli **interventi sul patrimonio edilizio rurale** e

		sulle relative aree pertinenziali sono ammessi a condizione che: - sia mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra sistema insediativo e paesaggio naturale e rurale circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale; - sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali o con pavimentazioni non omogenee; - nella realizzazione di tettoie, recinzioni, autorimesse e schermature, viabilità di servizio, corredi vegetazionali, elementi di arredo nelle aree pertinenziali, sia garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità. Relativamente alle recinzioni sono ammesse esclusivamente quelle lignee realizzate con pali, ovvero con pali infissi a terra e fili o reti metalliche a maglia quadrata in caso di uso agro-silvo-pastorale; tutto ciò al fine di non interrompere la continuità fisica e visiva di tali aree e non alterare la riconoscibilità del paesaggio naturale. Nel caso di edifici esistenti sono ammesse esclusivamente recinzioni in rete metallica in aree di stretta pertinenza, dell'edificio residenziale; tali recinzioni dovranno avere altezza non superiore a m 1.50, eventualmente corredate da cespugli e vegetazione irregolare di essenze autoctone simili a quelle caratterizzanti l'assetto vegetazionale del contesto circostante. Sono consentite **opere di razionalizzazione e ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche a rete prioritariamente e prevalentemente in forma interrata;** il potenziamento in modalità aerea di linee aeree esistenti, è ammesso a condizione che gli impianti seguano prevalentemente i tracciati delle strade salvaguardando le specie arbustive ed

		arboree presenti nonché gli elementi tipici del paesaggio rurale. Per quanto riguarda le **infrastrutture per la mobilità** esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di adeguamento alla normativa sulla sicurezza stradale e interventi di modesta modifica dei tracciati stradali ai fini di: - recupero e riuso; - rifunzionalizzazione; - riqualificazione paesaggistica; - valorizzazione a scopo turistico naturalistico. Sono consentiti esclusivamente **gli interventi diretti alla tutela della pubblica incolumità** e determinati da cause imprevedibili e di forza maggiore a condizione che le opere previste siano di assoluta necessità e non siano localizzabili altrove. Superati i motivi di forza maggiore devono essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione e recupero delle caratteristiche paesaggistiche dei contesti. Gli interventi ammissibili non devono prevedere la chiusura e/o il declassamento delle strade vicinali di uso pubblico o interpoderali e poderali, specie quando siano di accesso ai punti di belvedere e a percorsi panoramici. Sono consentite deviazioni solo per brevi tratti per un massimo di norma non superiore a 100 metri, che siano strettamente funzionali ala costituzione di corti pertinenziali private degli edifici esistenti. **Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica** sono ammessi a condizione che: - non alterino o compromettano l'intorno territoriale, il reticolo dei tracciati primari e secondari (vicinali, interpoderali etc.), evitino modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali;

		- per la messa in sicurezza, sia privilegiato l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e paesaggistici; - siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli) e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, cippi) di valore storico-tradizionale; - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale; - per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con il carattere di ruralità del contesto; - la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non deve compromettere i caratteri di ruralità dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e né comportare un significativo aumento della superficie impermeabile; - le opere ammesse non devono modificare i tracciati viari storici individuati nella Tavola n. 8 – "*Beni storici, archeologici e architettonici nell'area di vincolo dell'Altopiano Tufaceo dell'Alfina e aree limitrofe*" allegata al provvedimento di vincolo. Ai fini della valorizzazione del territorio e delle sue caratteristiche turistico - culturali è consentita la realizzazione di **sentieri ciclabili**, **pedonali, ippovie** e relative aree di sosta. Gli eventuali nuovi percorsi devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensione, finiture e piantumazioni. Nella sistemazione degli spazi aperti e/o a parcheggio va privilegiata la naturalità dei luoghi, le superfici permeabili e a verde con impiego di essenze vegetali autoctone, materiali lapidei ed altri materiali congrui al contesto.

		Non è consentita la realizzazione di: - **discariche;** - **impianti per il trattamento dei rifiuti;** - **rottamai all'aria aperta.** Sono ammesse, a condizione che non determinino alcuna alterazione della vegetazione e della morfologia del suolo e per una durata inferiore a 90 giorni, **installazioni** dedicate a: - **tempo libero** *(campeggi temporanei di carattere didattico ricreativo);* - **manifestazioni sportive**; - **esposizioni** di prodotti agricoli, enogastronomici o artigianali. Sono inoltre consentite, oltre alle strutture per la **segnaletica e cartellonistica** per la sicurezza stradale, quelle di promozione turistica, culturale, ricreativa e quelle dedicate all'informazione circa gli investimenti realizzati con finanziamenti nazionali e /o comunitari, a condizione che si armonizzino per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico mantenendo l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

PRESCRIZIONI D'USO DEI BENI PAESAGGISTICI
art. 136 D.Lgs. 42/2004

Disciplina d'uso della Tipologia paesaggistica n°5

CENTRI STORICI E INSEDIATO CONSOLIDATO ADIACENTE

Tipologia Paesaggistica n. 5 – "CENTRI STORICI E INSEDIATO CONSOLIDATO ADIACENTE"

DEFINIZIONE
La presente tipologia comprende i centri di antica formazione, individuati sulla base di studi documentali e della percezione sociale consolidata, e le relative aree contermini, sia edificate che inedificate, che si configurano come zone storicamente complementari ad essi, che attualmente assumono anche il valore di ambiti "*di rispetto*" dei tessuti storici. La tipologia si compone di tessuti continui di antico impianto, con i relativi spazi aperti, a cui si è aggiunto un edificato stratificatosi nel tempo ma ancora riconoscibile; vi sono inclusi i borghi di antico impianto cresciuti al di fuori delle mura o del perimetro più antico senza soluzioni di continuità edilizia o distanziati solo da spazi viari o orti e giardini.
Le perimetrazioni della tipologia in oggetto, riportate nella Tavola n. 7 allegata al provvedimento di vincolo, sono state definite tenendo conto del limite dell'edificato presente nelle foto aree aventi datazione 1954/1956.
Nell'area dell'Altopiano tufaceo dell'Alfina e aree limitrofe, tale tipologia ricomprende i seguenti centri:

- Viceno;
- Benano;
- Rocca Ripesena;
- San Quirico;
- Villanova;
- Sugano – Canonica;
- Torre San Severo, Morrano Nuovo, Madonna del Poggio.

Tali tessuti storici risultano prevalentemente caratterizzati da una localizzazione strategica, sul limite dell'altopiano vulcanico, come Sugano e San Quirico, o sulla parte sommitale del fronte tufaceo del medesimo altopiano, come Viceno, Benano, Rocca Ripesena, che si connotano per la loro posizione dominante rispetto al sottostante fondovalle del Paglia e per la loro stretta relazione di intervisibilità sia con la valle del Paglia che con il capoluogo di Orvieto.
I centri di Canonica, Morrano Nuovo e Madonna del Poggio hanno invece una localizzazione lungo corsi d'acqua interni all'altopiano, (rispettivamente Fosso del Ponte, Rio della Torre e Rio della Palaia) e lungo direttrici viarie di origine antica, come Canonica, posta lungo il tracciato della via Cassia.
Infine, Torre San Severo si colloca lungo il crinale secondario del promontorio posto tra il torrente Cascio e il confine comunale con il Comune di Porano, ovvero nella porzione dell'altopiano con pendenze più accentuate e con maggiore articolazione morfologica e di uso del suolo.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Tavola n. 7 allegata al provvedimento di vincolo

Oltre alla presente disciplina si applica anche quella contenuta nel documento "Prescrizioni d'uso comuni a tutte le tipologie"

OBIETTIVI CON VALORE DI INDIRIZZO	DIRETTIVE	PRESCRIZIONI
DISCIPLINA GENERALE VALIDA PER L'INTERA TIPOLOGIA PAESAGGISTICA		
In Umbria gli insediamenti storici costituiscono i beni che più contribuiscono all'identità del paesaggio regionale. Sono l'espressione culturale del secolare adattamento alla natura da parte delle società locali, che ha conformato nel tempo microcosmi integrati tra forme insediative, modi di organizzazione dello spazio rurale e caratteri morfologici dei territori aperti. La loro tutela e valorizzazione non può prescindere dal controllo delle trasformazioni che avvengono nei paesaggi di prossimità. Si tratta infatti di restituire - o di attualizzare la leggibilità delle relazioni di interdipendenza tra gli insediamenti e i loro intorni territoriali che nel passato hanno conformato la varietà dei paesaggi identitari. Anche le aree contigue ai centri storici come aree di elevata rilevanza paesaggistica, che permettono di apprezzare l'immagine complessiva dell'abitato, la valenza dei suoi significati storici e dei valori iconografici, definendo inequivocabilmente l'identità del paesaggio dell'Alfina e delle aree limitrofe. Gli obiettivi che il Vincolo si pone sono: - conservazione e valorizzazione del tessuto storico consolidato e della sua immagine, mantenendo i caratteri storico-architettonici del patrimonio edilizio; - rigenerazione ambientale-paesaggistica degli insediamenti storici dell'Altopiano tufaceo dell'Alfina (Sugano, S. Quirico, Canonica, Torre S. Severo) e del suo fronte verso la Valle del Paglia (Benano, Viceno e Rocca Ripesena); - riqualificazione dei paesaggi di prossimità dei centri storici collinari; - rivitalizzazione e valorizzazione paesaggistica dei borghi rurali;	Le azioni di intervento finalizzate alla tutela e valorizzazione dei centri storici e dell'insediato adiacente sono: - favorire la leggibilità della stratificazione storica nelle sue fasi, evitando ogni alterazione dell'integrità visuale; - salvaguardare le fasce di rispetto dei centri storici; - incentivare, laddove paesaggisticamente compatibile, l'impianto di barriere vegetali per la riconfigurazione paesaggistica-ambientale dei bordi degli insediamenti; - riqualificare gli spazi di ingresso ai centri e le aree verdi interstiziali, con sistemazioni paesaggistiche compatibili con i valori storici del contesto; - promuovere strategie di delocalizzazione e riconversione degli usi incompatibili, anche con incentivi volumetrici, e con adeguate disposizioni perequative, al fine di creare spazi liberi di transizione perimetrale con gli insediamenti recenti, per far emergere con maggiore chiarezza i valori dell'edificato storico; - favorire il recupero e la riqualificazione di strade e piazze interne al centro storico, prevedendone anche l'eventuale pedonalizzazione; - incentivare il mantenimento delle attività tradizionali nei centri storici, delle attività agricole periurbane esistenti e la loro ulteriore qualificazione paesaggistica al fine di integrare l'immagine del centro storico con la varietà delle altre tipologie rappresentative del contesto di appartenenza; - incentivare il mantenimento dei giardini e degli	Gli strumenti urbanistici comunali che saranno adottati e approvati successivamente all'adozione del provvedimento di vincolo dell'Altopiano tufaceo dell'Alfina e aree limitrofe dovranno recepire la perimetrazione della presente tipologia "centri storici e insediato consolidato adiacente" di cui alla Tavola n. 7 allegata al provvedimento di vincolo, con possibilità di apportare rettifiche cartografiche al perimetro della tipologia, a seguito di indagini e studi di dettaglio e approfondimento. La perimetrazione dei "centri storici e l'insediato consolidato adiacente" può coincidere in tutto o in parte con quello delle zone A di PRG di cui al DM 1444/68 o definite come "Insediamenti esistenti che rivestono valore storico e culturale" di cui all'art. 92 del RR 2/2015. In detta tipologia devono essere promosse azioni di riqualificazione paesaggistica ove necessario. In particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: - gli interventi su edifici di valore storico, tipologico, architettonico dovranno essere di conservazione volti a mantenere i caratteri distintivi e i rapporti gerarchici tra le parti; - sono consentite opere di razionalizzazione e ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche a rete aeree esistenti, promuovendo ove possibile l'interramento della linea, in ogni caso gli impianti, sia interrati che aerei, dovranno prioritariamente seguire i tracciati delle strade, salvaguardando le specie arboree presenti. Il posizionamento, residuale, di armadi stradali, all'interno del tessuto urbano storico dovrà prediligere settori dello stesso più

	orti storici esistenti all'interno del tessuto urbano; - favorire la riqualificazione dei territori extraurbani adiacenti al centro storico e caratterizzati dalla presenza di usi impropri, di volumi edilizi dismessi o sottoutilizzati, mirando, ove possibile, alla ricostituzione di assetti planimetrici preesistenti ed al ripristino delle relative condizioni percettive, altimetriche; - incentivare la riqualificazione delle parti compromesse o degradate al fine di recuperare i valori preesistenti, con particolare riferimento ai fronti degli edifici che fungono da quinte paesaggistiche per le vedute dalle conche vallive; - incentivare la rimozione di elementi di forte disturbo ambientale e paesaggistico, o in contraddizione con gli ambiti tutelati, e la contestuale valorizzazione delle visuali da e verso il centro storico.	defilati, evitando interferenze visivo percettive con organismi monumentali e cortine urbane storiche. Per tali elementi dovrà essere curata in ogni caso l'adozione di opportune misure di mitigazione cromatica o il ricorso a schermature adeguate.
RIMODELLAZIONE, DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE		
Garantire che le trasformazioni morfologiche non compromettano la leggibilità dei caratteri storici consolidati del bene paesaggistico, l'intervisibilità esistente tra elementi architettonicamente rilevanti e la percezione panoramica del bene tutelato.	I Comuni dovranno garantire che gli interventi sulla morfologia del luogo siano adeguati per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale e paesaggistico dello specifico bene.	**Un eventuale limitata rimodellazione del suolo** non deve alterare i luoghi né compromettere i valori paesaggistici riconosciuti ed in particolare non deve comportare: - consistenti sbancamenti, riporti e opere di contenimento; - cancellazione degli orti e giardini storici, nonché di elementi naturali preesistenti; - perdita della trama fondiaria tradizionale e delle coltivazioni storicizzate; - eliminazione degli impianti centuriali ove rintracciabili; - opere che comportino l'eliminazione delle sistemazioni idrauliche e agrarie storiche preesistenti (quali terrazzamenti, muri a secco etc.). La **gestione ordinaria delle aree di pertinenza fluviale**, ove presenti, deve essere attuata tramite difesa e accompagnamento dei processi naturali di

		ripresa vegetale. Va comunque salvaguardata la fruibilità visiva dei corsi d'acqua e vanno adottate prevalentemente le tecniche dell'ingegneria naturalistica, garantendo il minimo impatto ambientale e paesaggistico.
TRASFORMAZIONI URBANISTICHE, EDILIZIE E INFRASTRUTTURALI, AREE VERDI		
Garantire che le trasformazioni urbanistiche ed edilizie non compromettano i caratteri insediativi storici consolidati, concorrano alla qualificazione del sistema insediativo, assicurino qualità architettonica e rappresentino progetti di integrazione paesaggistica.	I comuni dovranno rispettare le seguenti direttive: - orientare gli interventi di trasformazione e manutenzione del patrimonio edilizio verso la conservazione dei caratteri morfologici, architettonici, cromatici e tipologici storici; - assicurare la compatibilità delle forme del riuso con la tipologia edilizia degli edifici di valore storico; - privilegiare e incentivare il mantenimento di funzioni pubbliche e/o di interesse pubblico negli spazi urbani (luoghi identitari) anche al fine di evitare l'allontanamento delle comunità locali dai luoghi pubblici o di uso pubblico identitari; - riqualificare gli spazi d'ingresso ai centri storici e le aree verdi interstiziali, con sistemazioni paesaggistiche compatibili con i valori storici del contesto; - orientare gli interventi, nell'intorno territoriale del centro storico, verso la conservazione dei caratteri di matrice storica e delle relazioni percettive tra l'insediamento storico e il contesto paesaggistico, garantendo coerenza e continuità con i valori espressi dal paesaggio contermine, anche attraverso la riqualificazione del sistema delle percorrenze lente tra l'insediamento storico e il suo contesto; - limitare gli interventi che comportano nuovo consumo di suolo, orientando quelli ammissibili verso interventi coerenti con la matrice e le regole insediative storiche, garantendo la conservazione e qualificazione dei margini urbani storicizzati, valutandone la dimensione in relazione alla consistenza dell'insediamento	All'interno della tipologia **Centro storico e insediato consolidato adiacente** <u>sono consentiti esclusivamente</u>: - la riqualificazione, ristrutturazione edilizia di brani di tessuto edilizio esistente privo di pregio storico – architettonico; - la rimozione dei detrattori paesaggistici e tipologici; - la ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte; - la delocalizzazione di opere incongrue; - il recupero e riconversione di aree degradate; - gli interventi per la mobilità alternativa e per la sosta di interesse pubblico; Le trasformazioni sopra elencate devono rispettare le seguenti prescrizioni: - non sono ammesse demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione; - salvaguardare l'intervisibilità relativa a emergenze storiche, paesaggistiche e del contesto e mantenere i coni e quadri visivi individuati nel provvedimento di tutela; - rispettare l'assetto della rete viaria storica e mantenere i caratteri connotativi, del patrimonio edilizio e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale; - assicurare nella progettazione la sostenibilità ambientale e la valorizzazione delle visuali panoramiche naturali, sui centri storici e sulle altre emergenze paesaggistiche; - concepire gli interventi in modo che siano

	storico esistente; - conservare l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità del centro storico, in particolare delle emergenze storiche presenti. - realizzare interventi che non comportino frapposizione di elementi di disturbo dal punto di vista percettivo del paesaggio storico tutelato o ne alterino l'identità consolidata e la morfologia; evitare l'inserimento di impianti, che per le loro caratteristiche tipologiche, possano pregiudicare la conservazione dei valori estetici, tradizionali e storico culturali dell'ambito.	armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale; - utilizzare tipologie edilizie, finiture, colori, materiali in armonia con il tessuto storico, senza apposizione in copertura e nei prospetti visibili dalle vie pubbliche di impianti o manufatti tecnologici; - garantire la qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito, con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva; - privilegiare nella sistemazione degli spazi aperti per i percorsi pedonali materiali lapidei locali e altri materiali congrui e, nelle altre parti, superfici permeabili e a verde con impiego di essenze vegetali autoctone evitando di occultare le visuali delle emergenze storico-culturali. **Per gli edifici esistenti** sono consentiti esclusivamente: - **il restauro, il recupero e la conservazione**; - **la ristrutturazione edilizia, la demolizione e la ricostruzione parziale o totale** che riguardi edilizia senza alcun pregio storico architettonico (Rif. DGR n. 420/2007 e ss.mm.ii.), con ricostruzione di altezza non superiore a quella degli edifici esistenti oggetto d'intervento, senza ampliamento e sopraelevazioni; - **l'eliminazione delle superfetazioni** o elementi tipologicamente estranei. Per quanto riguarda le **infrastrutture per la mobilità esistenti**, sono consentiti esclusivamente **gli interventi di adeguamento alla normativa sulla sicurezza stradale, gli interventi di modesta modifica dei tracciati stradal**i ai fini del loro recupero, riuso e riqualificazione paesaggistica. Non si devono prevedere la chiusura e/o il

		declassamento delle **strade vicinali di uso pubblico** o interpoderali e poderali, specie quando siano di accesso ai punti di belvedere e a percorsi panoramici. **Nuove infrastrutture per la mobilità** sono ammesse solo nei seguenti casi: - sentieri ciclo pedonali e relative aree di sosta pedonale; - percorsi e sentieri di carattere turistico culturale ai fini della valorizzazione del territorio; - interventi per la mobilità alternativa rivolti in particolare alla rivitalizzazione del centro storico e al superamento delle barriere architettoniche nonché parcheggi di interscambio. Per gli interventi ammessi occorre: - adottare soluzioni architettoniche di qualità appropriate al contesto paesaggistico tutelato; - evitare l'interferenza con i siti archeologici indiziati o accertati; - salvaguardare per quanto possibile, gli impianti centuriali esistenti. Per le **aree verdi urbane** (giardini/parchi urbani) sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi: - **reintegro, sostituzione e completamento della copertura vegetazionale** con essenze arboree autoctone compatibili con il sito; - **riqualificazione e restauro dei parchi e giardini urbani** salvaguardando le componenti che ne determinano l'importanza dal punto di vista storico, paesaggistico, naturalistico. L'eventuale l'adeguamento dei percorsi di attraversamento pedonali/ciclabili/carrabili non deve compromettere la naturalità del sito (andamento, fondo, vegetazione arborea), o indurre frammentazione degli ecosistemi. Non è consentita la realizzazione di: - **discariche;**

		- **impianti per il trattamento dei rifiuti;** - **rottamai all'aria aperta.** Sono ammesse, senza alcuna alterazione della morfologia del suolo, unicamente per una durata inferiore a 60 giorni **installazioni dedicate a**: - **tempo libero** (campeggi temporanei di carattere didattico **ricreativo);** - **manifestazioni sportive;** - **esposizioni di prodotti agricoli, enogastronomici o artigianali.** **Le strutture per la segnaletica e cartellonistica** non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto storico-paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

PRESCRIZIONI D'USO DEI BENI PAESAGGISTICI
art. 136 D.Lgs. 42/2004

Disciplina d'uso della Tipologia paesaggistica n°6

AREE DI INSEDIATO PERIURBANO

Tipologia Paesaggistica n. 6 - “AREE DI INSEDIATO PERIURBANO”

DEFINIZIONE:
La presente tipologia paesaggistica comprende:

- spazi urbani di recente formazione (prevalentemente postbellica), con tessuto urbano compatto.
- bordi esterni e spazi urbanizzati di tramite con vuoti urbani da riconvertire, spazi pubblici aperti da qualificare, percorsi verdi di connessione e/o di margine;
- spazi infraurbani e suburbani dell'agricoltura residuale per l'autoproduzione con funzione di interruzione della continuità del tessuto insediativo, aree rurali contigue all’insediato urbano all’interno delle quali sono talvolta presenti anche singoli manufatti monofunzionali o attrezzature di servizio.

In particolare, nell’area dell’Altopiano tufaceo dell’Alfina e aree limitrofe, tale tipologia, sviluppatasi successivamente agli anni ’60 del novecento, si rinviene:

- sui margini dei centri storici di Viceno, Benano, Sugano, e Torre San Severo in cui, di solito, assume la forma di tessuto rarefatto di edifici residenziali isolati all’interno di lotti di estensione significativa;
- a Sugano in cui sono presenti anche blocchi residenziali a schiera tra cui, quelli ad est del cimitero, esito di interventi unitari pianificati;
- a Torre San Severo, a causa della specifica morfologia del contesto, anche l’edificato periurbano conferma la localizzazione lungo il percorso matrice principale che si diparte dal tessuto di impianto più antico.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Tavola n. 7 allegata al provvedimento di vincolo

Oltre alla presente disciplina si applica anche quella contenuta nel documento “Prescrizioni d’uso comuni a tutte le tipologie”

OBIETTIVI CON VALORE DI INDIRIZZO	DIRETTIVE	PRESCRIZIONI
TRASFORMAZIONI URBANISTICHE, EDILIZIE E INFRASTRUTTURALI		
Tale tipologia è caratterizzata sia da spazi urbani compatti dovuti ai fenomeni di urbanizzazione postbellici e di sviluppo della città moderna, sia da spazi infraurbani e suburbani occupati da una agricoltura residuale, spesso dedicata all'autoproduzione, che genera discontinuità del tessuto insediativo, avente anche una funzione di tramite per le maggiori vedute panoramiche, di	Le azioni di intervento finalizzate alla tutela e valorizzazione delle aree urbane e periurbane sono: - favorire e incentivare la rigenerazione urbana di contenitori dismessi o sottoutilizzati e promuovere, negli interventi di trasformazione urbana pubblici e privati, livelli alti di qualità architettonica e paesaggistica; - favorire la riqualificazione degli itinerari di attraversamento delle periferie urbane che	All’interno della presente tipologia sono ammessi esclusivamente: **interventi di trasformazione, sostituzione o recupero di**: - edificato costituito da volumi dismessi, sottoutilizzati con esigenza di riuso del patrimonio immobiliare;

varchi e spazi tampone lungo il margine delle infrastrutture. Queste aree sono il frutto della dispersione della città, Gli obiettivi generali sono: - garantire nei processi di trasformazione un alto livello di qualità architettonica, di sostenibilità ambientale e corretto inserimento paesaggistico, intervenendo anche nella riqualificazione degli spazi aperti pubblici e privati; - riqualificare i paesaggi di prossimità dell'urbano. - riconfigurare gli spazi aperti delle aree di frangia con impianti vegetali; - incentivare la multifunzionalità degli spazi agricoli residuali come presidio paesaggistico del territorio.	circondano il centro storico, con azioni volte alla selezione degli usi compatibili, alla predisposizione di impianti vegetali continui caratterizzati dall'impiego di essenze autoctone, e alla qualificazione degli apparati di arredo e segnaletica stradale; - incentivare la riqualificazione dei territori periurbani adiacenti alla città e percepibili dalle principali direttrici di avvicinamento, in particolare caratterizzati dalla presenza di usi impropri, volumi edilizi dismessi o sottoutilizzati, mirando, dove possibile, alla ricostituzione degli assetti planimetrici originari e al ripristino delle condizioni percettive, altimetriche preesistenti, ovvero alla riconfigurazione di un paesaggio complessivamente organico e compatibile con la conservazione del senso del contiguo centro storico; - garantire la tutela e la valorizzazione paesaggistica di queste aree di tramite, potenziando la loro importante funzione ricreativa, di connessione "verde" e di mitigazione del contesto; - realizzare interventi che non comportino frapposizione di elementi di disturbo dal punto di vista percettivo del paesaggio tutelato o ne alterino l'identità consolidata e la morfologia; - evitare o limitare dimensionalmente l'inserimento di impianti, che per le loro caratteristiche tipologiche, possano pregiudicare la conservazione dei valori estetici, tradizionali e storico culturali dell'ambito.	- edificato in contrasto o in contraddizione con i valori degli ambiti tutelati, come di seguito specificato: **trasformazioni urbanistiche e di ristrutturazione urbanistica in caso di**: - edilizia recente (post. anno 1955) a condizione che vengano conseguiti benefici di tipo paesaggistico-ambientale; - edificato esistente costituito da volumi dismessi, sottoutilizzati con esigenza di riuso del patrimonio immobiliare; - edificato esistente in contrasto o in contraddizione con i valori degli ambiti tutelati; **attuazione di aree di espansione già previste nel PRG**, a condizione che: - le aree interessate siano localizzate in contiguità ad insediamenti esistenti e che non comportino la cancellazione degli elementi che caratterizzano il paesaggio locale tutelato, quali filari alberati, canali, fossi, percorsi poderali, fluviali o di canale; - vengano conservati per le aree di insediato urbano i caratteri di aree "filtro" tra il tessuto urbano storico consolidato e il territorio circostante". In caso di **rimozione di detrattori paesaggistici**, è ammessa la delocalizzazione pianificata di opere incongrue, il recupero e la riconversione di aree degradate o dismesse ai fini di una riqualificazione edilizia e paesaggistica. Eventuali varianti al PRG successive all'adozione del presente provvedimento di vincolo sono ammissibili qualora non prevedano aumenti di consumo di suolo e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: - si consegua una significativa riduzione dell'impatto paesaggistico e ambientale rispetto alle previsioni vigenti;

		- non si determini un aumento delle volumetrie previste dal PRG all'interno dei beni paesaggistici art. 136 del d.lgs. 42/2004; - i nuovi insediamenti siano localizzati in contiguità ad insediamenti esistenti; - non si determini la cancellazione degli elementi naturali quali filari alberati, siepi, canali, fossi, percorsi poderali, fluviali o di canale, fontanili, edicole votive, portali d'ingresso ai fondi agricoli; - vengano conservati per le aree di insediato urbano i caratteri di aree "filtro" tra il tessuto urbano storico consolidato e il territorio circostante". <u>Sono ammesse esclusivamente le seguenti trasformazioni edilizie</u>: - **la realizzazione di nuovi edifici**, con altezza massima fuori terra non superiore a quella degli edifici adiacenti, secondo caratteri costruttivi e materici congrui con i caratteri architettonici del contesto; tali limiti possono essere superati nei casi in cui sia dimostrato un effettivo miglioramento della qualità architettonica e paesaggistica; - **ristrutturazione edilizia che può comportare anche demolizione parziale di parti incongrue, che riguardi edifici con pregio storico architettonico** (Rif. DGR n. 420/2007- Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra), compresi gli edifici sparsi costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale censiti ai sensi dell'art. 89 della L.R. n. 1/2015, senza sopraelevazioni e non alterando sostanzialmente la struttura tipologica dell'edificio né le caratteristiche della sua forometria, (dimensioni, allineamenti e distribuzione delle aperture esterne), né gli elementi architettonici caratterizzanti; l'ampliamento è ammissibile solo per motivi igienico-sanitari e funzionali, nei limiti di 30 mq

		di SUC, a condizione che non alteri le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio; - **ristrutturazione edilizia che può comportare anche demolizione totale e ricostruzione che riguardi edilizia senza pregio storico architettonico** (Rif. DGR n. 420/2007), con ricostruzione di altezza di norma non superiore a quella degli edifici esistenti oggetto d'intervento a condizione che il progetto consegua una migliore qualità paesaggistica; l'ampliamento è ammissibile con altezza non superiore a quella degli edifici oggetto d'intervento, secondo caratteri costruttivi e materici congrui con i caratteri architettonici del contesto; tali limiti possono essere superati nei casi in cui sia dimostrato un effettivo miglioramento della qualità architettonica e paesaggistica dell'intero edificio e delle aree di pertinenza. Nella sistemazione degli spazi aperti devono essere privilegiate le superfici permeabili e a verde con impiego di essenze vegetali autoctone, materiali lapidei locali e altri materiali congrui. Per l'intero ambito della presente tipologia paesaggistica sono ammesse **recinzioni** solo nelle aree di stretta pertinenza degli edifici, prevedendo, negli spazi periurbani, opere di mitigazione con impiego di essenze vegetali autoctone, materiali lapidei locali e altri materiali congrui al contesto paesaggistico tutelato. Per quanto riguarda le **infrastrutture tecnologiche a rete**, in caso di sostituzione parziale o totale delle linee elettriche, i nuovi sostegni dovranno avere minore impatto degli esistenti verificando comunque la possibilità di interramento della linea. Per quanto riguarda le **infrastrutture per la mobilità** esistenti, sono consentiti esclusivamente

		gli interventi di adeguamento alla normativa sulla sicurezza stradale e gli interventi di modifica dei tracciati stradali ai fini della loro riqualificazione e rifunzionalizzazione. **Nuove infrastrutture per la mobilità** sono ammesse solo per i seguenti interventi: - infrastrutture stradali di collegamento tra gli ambiti già urbanizzati, di collegamento con le nuove aree di espansione, infrastrutture di interesse pubblico da realizzarsi su beni immobili di proprietà pubblica; - parcheggi limitatamente alle dotazioni territoriali nei limiti strettamente necessari previsti dalla normativa vigente sia per il riuso di edifici esistenti che per i nuovi insediamenti; - percorsi ciclo pedonali e relative aree di sosta; - impianti per la mobilità alternativa e strutture per la sosta di interesse pubblico. Non è ammessa **la realizzazione di discariche e rottamai all'area aperta** e **depositi e parcheggi di automezzi e macchinari** a fini espositivi al di fuori delle aree di pertinenza delle attività produttive e commerciali, destinate a tale uso. E' consentito l'adeguamento degli impianti esistenti **di trattamento dei rifiuti e dei reflui urbani e industriali.** E' consentita **l'esposizione di materiali e prodotti in strutture temporanee di durata inferiore a 90 gg**, a condizione che vengano adottate soluzioni appropriate al contesto paesaggistico evitando alterazioni della morfologia dei luoghi e della vegetazione arborea e arbustiva. Le strutture per la **segnaletica e cartellonistica** non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere

		l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
COPERTURA VEGETAZIONALE, RIMODELLAZIONE, DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE		
Garantire il mantenimento della copertura vegetazionale esistente funzionale al ruolo di interruzione della continuità del tessuto insediativo urbano e periurbano; tutela degli spazi aperti, dei parchi e giardini pubblici e privati.	Gli interventi sulla copertura vegetazionale non devono comportare l'alterazione del patrimonio arboreo esistente (viali alberati, parchi e giardini, orti) di valore storico e paesaggistico. Gli interventi di trasformazione non devono: - compromettere i valori paesaggistici riconosciuti e le potenzialità naturalistiche e ambientali ivi presenti; - comportare l'alterazione delle reti d'acqua e degli ecosistemi umidi, quali elementi di difesa e di rigenerazione ambientale della naturalità, di potenziamento della biodiversità e di conservazione attiva del patrimonio paesaggistico tutelato.	**Sulla copertura vegetazionale esistente** sono consentiti solo interventi di: - **reintegro, sostituzione, manutenzione, completamento o reintroduzione di filari** con essenze autoctone lungo i viali esistenti nelle aree urbane e lungo i margini dei campi nelle aree agricole residuali degli ambiti periurbani. Per i nuovi impianti vegetazionali e le alberature si devono utilizzare specie autoctone e connotanti il paesaggio locale. **La rimodellazione del suolo e le opere di sistemazione** non devono compromettere i valori paesaggistici riconosciuti ed in particolare non devono comportare: - l'eliminazione delle delimitazioni e segni costituiti da elementi naturali e rurali tradizionali preesistenti, compresi orti e giardini storici, siepi, vegetazione arborea, canali, fossi e altri elementi naturali, percorsi fluviali o di canale e modifica delle distanze tra filari e piantate tipiche della zona (alberata umbra, ulivi, siepi); - sbancamenti e riporti del terreno con perdita della morfologia originaria del suolo, della trama fondiaria tradizionale e delle coltivazioni arboree presenti; - l'eliminazione delle sistemazioni idrauliche e agrarie storiche preesistenti. Le eventuali opere di contenimento dovranno essere realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica. Per interventi di contenimento in cemento armato che siano ritenuti indispensabili devono essere adottate soluzioni con strutture adeguate alla morfologia del luogo accompagnate da idonee misure di mitigazione. Nelle **opere di regimazione dei corsi d'acqua**

		esistenti e di difesa idrogeologica estesa deve essere salvaguardata la continuità fisica e funzionale delle linee d'acqua e la protezione delle confluenze. La **gestione ordinaria delle aree di pertinenza fluviale** deve essere realizzata tramite difesa e accompagnamento dei processi naturali di ripresa vegetale, tenendo anche conto della fruibilità visiva del corso d'acqua.

PRESCRIZIONI D'USO DEI BENI PAESAGGISTICI
art. 136 D.Lgs. 42/2004

Disciplina d'uso della Tipologia paesaggistica n°7

AREE DI INSEDIATO RECENTE

Tipologia Paesaggistica n. 7 - "AREE DI INSEDIATO RECENTE"

DEFINIZIONE
Le aree di insediato recente si configurano come insediamenti di recente impianto urbanistico, caratterizzate sia da tessuti edilizi compatti che sfrangiati o lineari, sorti intorno a direttrici viarie matrici di insediamento e talvolta a diretto contatto con infrastrutture tecnologiche o con grandi impianti di servizio. Al tessuto edilizio, più o meno definito, si alternano spazi aperti marginali o residuali, agricoli in abbandono e aree dismesse o caratterizzate da una promiscuità di usi e funzioni.
In particolare, nell'area dell'Altopiano dell'Alfina e aree limitrofe, tale tipologia, sviluppatasi prevalentemente a partire dagli anni '70 del novecento, è presente:

- lungo la Strada Statale Umbro Casentinese, presso la località Buon Respiro, in forma di tessuto lungo strada;
- presso le località Bucciotti-Ficoncella, in forma di lottizzazione residenziale recente insulare all'interno di una zona prevalentemente agricola;
- a sud-ovest del nucleo di Torre San Severo, anche in questo caso in forma di tessuto residenziale isolato e sfrangiato insulare all'interno di una zona prevalentemente agricola.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Tavola n. 7 allegata al provvedimento di vincolo.

Oltre alla presente disciplina si applica anche quella contenuta nel documento "Prescrizioni d'uso comuni a tutte le tipologie"

OBIETTIVI CON VALORE DI INDIRIZZO	DIRETTIVE	PRESCRIZIONI
TRASFORMAZIONI URBANISTICHE, EDILIZIE E INFRASTRUTTURALI		
Tale tipologia è caratterizzata di norma dalle relazioni tra le infrastrutture viarie e gli insediamenti urbani residenziali, produttivi, commerciali formatisi anche a seguito dello sviluppo di tali reti. Gli insediamenti hanno un carattere disomogeneo, non definito e generalmente caratterizzato da spazi lineari di attraversamento delle principali conche vallive, al bordo dei quali si alternano situazioni di degrado e di saturazione insediativa ed aree ancora aperte, spesso caratterizzate dalla presenza di un'agricoltura residuale.	Le direttive per la tipologia in questione mirano prioritariamente alla riqualificazione paesaggistica e urbanistica dei loro spazi di pertinenza, utilizzando a questo scopo le occasioni derivanti dal completamento e dalla messa in sicurezza delle infrastrutture in programma. Gli strumenti di pianificazione e di settore dovranno quindi tenere conto delle seguenti direttive: - riorganizzare la struttura insediativa, elevando la qualità architettonica ed urbana del contesto, recuperando aree degradate e riqualificando gli spazi pubblici;	**Nei PRG non sono ammessi nuovi insediamenti che comportino aumento di consumo di suolo rispetto alle previsioni vigenti alla data di adozione del provvedimento di vincolo per l'area dell'Altopiano tufaceo dell'Alfina e aree limitrofe, fermo restando quanto di seguito indicato.** Sono ammesse esclusivamente le trasformazioni –urbanistiche, come di seguito specificato:

Nell'area dell'Altopiano dell'Alfina e aree limitrofe la presente tipologia paesaggistica rappresenta l'esito di processi di espansione urbana di funzioni residenziali in aree rurali di pregio paesaggistico, Gli obiettivi per questa tipologia paesaggistica sono improntati ad una generale riqualificazione, con la rimozione degli eventuali detrattori paesaggistici, con soluzioni anche innovative di riassetto insediativo che tengano conto della sostenibilità ambientale e della qualità paesaggistica.	- riqualificare gli accessi territoriali e urbani, agendo in particolare sugli spazi associati alle percorrenze viarie; - elevare le qualità paesaggistiche e ambientali degli spazi aperti mediante la realizzazione di impianti vegetali coerenti con le essenze arboree del luogo; - incentivare la dismissione e progressiva delocalizzazione dei manufatti incongrui rispetto ai valori paesaggistici tutelati, e/o la riconversione degli usi secondo un piano d'insieme che configuri nuovi paesaggi urbani ad elevata qualità figurativa e funzionale; - incentivare la trasformazione degli apparati di comunicazione e della cartellonistica stradale, uniformandoli ad una concezione più rispettosa dei paesaggi attraversati e di maggiore qualità espressiva, anche attraverso un progetto unitario della segnaletica che metta in luce la specificità dei diversi contesti attraversati; - mantenere i varchi visuali esistenti dalle infrastrutture verso i paesaggi e le emergenze storico architettoniche o naturalistiche; - garantire impianti vegetali combinati con un arredo stradale e di illuminazione di qualità adeguata, avvalendosi anche di soluzioni innovative con produzione di energie rinnovabili di elevata valenza estetica; - favorire e incentivare la rigenerazione urbana di contenitori dismessi o sottoutilizzati e promuovere, negli interventi di trasformazione urbana pubblici e privati, alti livelli di qualità architettonica e paesaggistica.	- **piani attuativi convenzionati**; - **attuazione di aree di espansione già previste nel PRG**, a condizione che le aree interessate siano localizzate in contiguità ad insediamenti esistenti e che non comportino la occlusione dei varchi visuali dalle infrastrutture per la mobilità e la cancellazione degli elementi che caratterizzano il paesaggio locale tutelato, quali filari alberati, canali, fossi, percorsi fluviali o di canale. - **ristrutturazione urbanistica** in caso di: a) edilizia recente (post. anno 1955) a condizione che vengano conseguiti benefici di tipo paesaggistico-ambientali; b) edificato esistente costituito da volumi dismessi, sottoutilizzati con esigenza di riuso del patrimonio immobiliare; c) edificato esistente in contrasto o in contraddizione con i valori degli ambiti tutelati. In caso di rimozione di detrattori paesaggistici, dovrà essere prevista la delocalizzazione pianificata delle opere incongrue con contestuale recupero e riconversione delle aree degradate o dismesse ai fini di una riqualificazione edilizia e paesaggistica di spazi pubblici. Eventuali varianti al PRG vigente successive all'adozione del **provvedimento di vincolo per l'area dell'Altopiano dell'Alfina e aree limitrofe** sono ammissibili qualora non prevedano aumenti di consumo di suolo e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: - si consegua una significativa riduzione dell'impatto paesaggistico e ambientale rispetto alle previsioni vigenti; - non si determini un aumento delle volumetrie previste dal PRG all'interno dei beni paesaggistici art. 136 del d.lgs. 42/2004;

		- i nuovi insediamenti siano localizzati in contiguità ad insediamenti esistenti; - non si determini la cancellazione degli elementi naturali quali filari alberati, siepi, canali, fossi, percorsi poderali, fluviali o di canale, fontanili, edicole votive, portali d'ingresso ai fondi agricoli. Sono ammesse esclusivamente le seguenti trasformazioni edilizie: - la **realizzazione di nuovi edifici**, con altezza massima fuori terra non superiore a quella degli edifici adiacenti, secondo caratteri dimensionali, costruttivi e materici congrui con i caratteri architettonici del contesto; tali limiti possono essere superati nei casi in cui sia dimostrato un effettivo miglioramento della qualità architettonica e paesaggistica; - la **ristrutturazione edilizia che può comportare anche demolizione parziale di parti incongrue,** che riguardi edifici con pregio storico architettonico (Rif. DGR n. 420/2007- Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra), compresi gli edifici sparsi costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale censiti ai sensi dell'art. 89 della L.R. n. 1/2015, senza sopraelevazioni e non alterando la struttura tipologica dell'edificio né le caratteristiche della sua forometria, (*dimensioni, allineamenti e distribuzione delle aperture esterne*), né gli elementi architettonici caratterizzanti; l'ampliamento è ammissibile solo per motivi igienico-sanitari e funzionali, nei limiti di 30 mq. di SUC, a condizione che non alteri le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio e che consegua un miglioramento della qualità paesaggistica dell'intero fabbricato e delle aree esterne di pertinenza;

		- **ristrutturazione edilizia che può comportare anche demolizione totale e ricostruzione** che riguardi edilizia senza pregio storico architettonico (Rif. DGR n. 420/2007), con ricostruzione di altezza di norma non superiore a quella degli edifici esistenti oggetto d'intervento e a condizione che con il progetto si consegua una migliore qualità paesaggistica; l'**ampliamento** è ammissibile utilizzando caratteri costruttivi e materici congrui con i caratteri architettonici del contesto. Tali prescrizioni possono essere superate nei casi in cui sia dimostrato un effettivo miglioramento della qualità architettonica e paesaggistica dell'intero edificio e delle aree di pertinenza. Nella sistemazione degli spazi aperti devono essere privilegiate le superfici permeabili e a verde con impiego di essenze vegetali autoctone, materiali lapidei locali e altri materiali congrui. Per l'intero ambito della presente tipologia paesaggistica: - sono ammesse **recinzioni**, prevedendo, negli spazi periurbani, opere di mitigazione con impiego di essenze vegetali autoctone, materiali lapidei locali e altri materiali congrui al contesto paesaggistico tutelato; - per quanto riguarda le infrastrutture tecnologiche a rete, in caso di sostituzione parziale o totale delle linee elettriche, i nuovi sostegni dovranno avere minore impatto degli esistenti, valutando comunque la possibilità di un interramento della linea. Per quanto riguarda le **infrastrutture per la mobilità** esistenti, sono consentiti gli interventi di adeguamento alla normativa sulla sicurezza stradale, gli interventi di modifica dei tracciati

		stradali ai fini del loro recupero, riuso e riqualificazione paesaggistica. **Nuove infrastrutture per la mobilità** sono ammesse solo nei seguenti casi: - infrastrutture stradali di collegamento tra gli ambiti già urbanizzati, di collegamento con le nuove aree di espansione, infrastrutture di interesse pubblico; - Parcheggi, limitatamente alle dotazioni territoriali nei limiti strettamente necessari previsti dalla normativa vigente, sia per il riuso di edifici esistenti che per i nuovi insediamenti; - sentieri ciclo pedonali e relative aree di sosta pedonale; - percorsi e sentieri di carattere turistico culturale ai fini della valorizzazione del territorio. Non è ammessa la realizzazione di discariche e rottamai all'area aperta e di depositi e parcheggi di automezzi e macchinari a fini espositivi al di fuori delle aree di pertinenza delle attività produttive e commerciali, destinate a tale uso. Per le discariche e rottamai all'area aperta, esistenti alla data di adozione del presente piano, dovranno essere attivati progetti di delocalizzazione ovvero di riqualificazione paesaggistico-ambientale. Le strutture per la **segnaletica e cartellonistica** non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
COPERTURA VEGETAZIONALE, RIMODELLAZIONE, DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE		
Garantire il mantenimento e potenziamento della	Gli interventi sulla copertura vegetazionale non	**Sulla copertura vegetazionale esistente** sono

copertura vegetazionale esistente funzionale che assume il ruolo di interruzione della continuità del tessuto insediativo recente nonché il potenziamento del corredo vegetale degli spazi aperti, dei parchi e giardini pubblici e privati. Migliorare la percezione visiva del paesaggio lungo le reti infrastrutturali della mobilità, anche attraverso la cura della vegetazione esistente e di progetto.	devono comportare l'alterazione del patrimonio arboreo esistente negli spazi aperti residuali dei tessuti insediativi posti in tali aree contribuendo alla ridefinizione formale e spaziale degli stessi insediamenti. Si dovrà: - promuovere una progettazione del verde con finalità di schermatura e mitigazione paesaggistica e ambientale degli eventuali insediamenti posti lungo i corridoi infrastrutturali. Tale progettazione deve salvaguardare ed esaltare i varchi visuali verso le emergenze storiche culturali, architettoniche e naturalistiche; - valorizzare lo spazio di prossimità dell'infrastruttura, utilizzando le fasce di rispetto quali occasione di progetto paesaggistico modulato in funzione dei caratteri dei contesti attraversati.	consentiti solo interventi di: - **reintegro, sostituzione, manutenzione, completamento o reintroduzione di filari** con essenze autoctone lungo le fasce infrastrutturali. **La rimodellazione del suolo e le opere di sistemazione** non devono compromettere i valori paesaggistici riconosciuti ed in particolare non devono comportare: - significativi sbancamenti e riporti del terreno con perdita della morfologia originaria del suolo; - l'eliminazione delle sistemazioni idrauliche e agrarie storiche presenti. Le eventuali opere di contenimento dovranno essere realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica evitando l'uso del cemento armato. Per interventi di contenimento in cemento armato ritenuti indispensabili dovranno essere adottate soluzioni articolate accompagnate da adeguate misure di mitigazione. Nelle **opere di regimazione dei corsi d'acqua esistenti e di difesa idrogeologica estesa** dovrà essere salvaguardata la continuità fisica e funzionale delle linee d'acqua e protezione delle confluenze. La gestione ordinaria delle aree di pertinenza fluviale deve essere realizzata tramite difesa e accompagnamento dei processi naturali di ripresa vegetale, salvaguardandone la fruibilità visiva.